

IL PEGNO ROTATIVO NON POSSESSORIO IN AGRICOLTURA. PROBLEMI DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA IN SEDE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA TRA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TUTELA DEL CREDITO.

| 588

Di Mario Mauro

Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Problemi di effettività della tutela in sede di escussione della garanzia, tra protezione delle IG e tutela del credito (Mario Mauro)

SOMMARIO: 1. *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura, un problema di effettività della tutela in sede di escussione.* – 2. *Gli interessi coinvolti alla base di una disciplina speciale.* – 3. *La legge applicabile alle procedure di escussione e l'inadeguatezza del rinvio alla disciplina codicistica.* – 4. *(segue) Il ruolo dell'autonomia privata e la legislazione di settore.* – 5. *(segue). L'applicabilità delle altre leggi speciali in mancanza di espressa dichiarazione delle parti.* – 6. *La tutela del debitore durante l'escussione.* – 7. *Rapporto con le altre procedure esecutive e gli altri creditori. Cenni.* – 8. *Riflessione conclusive.*

ABSTRACT. Il saggio affronta la disciplina del pegno non possessorio in agricoltura, focalizzandosi sui profili e le modalità di escussione del credito. Le lacune lasciate dal legislatore richiederanno di fare un largo utilizzo dell'autonomia privata, aprendo problemi non indifferenti in punto di tutela delle indicazioni geografiche, protezione degli interessi del creditore e indebolimento della posizione negoziale dell'agricoltore.

The essay addresses the discipline of the non-possessory pledge in agriculture, focusing on the profiles and tools to enforce the claim. The gaps left by the lawmaker require a large use of private autonomy, unravelling problems that are not irrelevant in terms of protecting geographical indications, defending the creditor's interests and undermining the farmer's bargaining position.



1. Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura, un problema di effettività della tutela in sede di escussione.

L'art. 78, co. 2-*duodecies* del decreto Cura Italia¹, nell'introdurre una nuova forma di pegno espressamente pensata per le produzioni DOP e IGP, ha riportato l'attenzione sugli strumenti a garanzia del credito dedicati al comparto agroalimentare.

Come è noto, non si tratta del primo intervento del legislatore in materia ma, approcciandosi al tema in una prospettiva storica, la novella va collocata in un contesto in cui, da ormai qualche decennio, la dottrina ha messo in evidenza le criticità del modello codicistico² e il legislatore, recependo le esigenze sottese a tali osservazioni, ha progressivamente introdotto, con riferimento a specifici mercati, forme alternative di garanzia che si distinguono per non possessorietà e/o rotatività³.

¹ D.l. 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, conv. l. 24 aprile 2020, n. 27

² Già negli anni '80 la dottrina aveva sottolineato l'inefficienza del meccanismo dello spossessamento e come questo rappresentasse un ostacolo alla diffusione del pegno quale strumento per finanziare l'attività di impresa, così G. PIEPOLI, *Garanzie sulle merci e spossessamento*, Napoli, 1980, p. 10, ove sono riprese le osservazioni che già erano di C. MAIORCA, *Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui*, Milano, 1938, p. 58 e su cui poi è ritornato D. MESSINETTI, *Le strutture formali della garanzia mobiliare*, in *Riv. crit. dir. priv.* 1991, p. 793 e, più di recente, E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, p. 241. Quest'ultimo traccia anche un quadro comparatistico sui differenti approcci al tema, su cui v. anche F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 188, che si sofferma sul diritto anglosassone, olandese, francese e tedesco.

³ Per quanto "il pegno non possessorio sia di regola un pegno rotativo" (così M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, in *Nuove leggi civili commentati*, 2018, p. 714), le due figure -quanto meno in linea teorica- vanno tenute distinte. Sostiene, infatti, E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, op. cit., p. 256 che il pegno rotativo rappresenta una forma anomala di garanzia mentre quello non possessorio altro non sarebbe che un sotto-tipo del pegno. Puntualizza poi R. FRANCO, *Pegno "non possessorio" e "rotativo" tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., p. 343 che il pegno non possessorio è un contratto consensuale, a differenza di quello codicistico che ha natura reale. Nel pegno non possessorio, pertanto, non avviene alcuna *traditio* e il contratto si perfeziona per effetto del consenso liberamente manifestato tra le parti. Per converso, il pegno rotativo determina la possibilità di sostituire nel corso del tempo la *res* data in garanzia, senza che ciò determini novazione del precedente rapporto e che il creditore perda il proprio grado di preferenza. A conferma della distinzione tra i due concetti, è proprio il d.l. 59/2016 che dà una disciplina generale del pegno non possessorio e, nell'ambito di questa, prevede la possibilità di trasformare il pegno da flottante a fisso. In argomento, limitatamente al settore che ci occupa, v. le osser-

Senza uscire dal perimetro del settore agroalimentare⁴, risale agli anni '80 il pegno sui prosciutti, costituito attraverso l'apposizione sulla coscia del suino di uno speciale contrassegno indelebile e la contestuale annotazione del vincolo in appositi registri annualmente vidimati⁵. Analogo meccanismo è stato poi esteso nel 2001 anche ai formaggi⁶ che, in comune con il prosciutto, si caratterizzano per un periodo di stagionatura particolarmente lungo, durante il quale debbono essere eseguite specifiche lavorazioni, la cui combinazione consente al prodotto finale di acquisire una qualità e un valore decisamente superiori rispetto a quelli iniziali, così da meglio soddisfare il credito in caso di inadempimento⁷.

vazioni di N. LUCIFERO, *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Evoluzione dell'istituto e la nuova disciplina dettata dal D.L. Cura Italia*, in S. Landini - N. Lucifero (a cura di), *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Fattispecie e ipotesi ricostruttive con riferimento all'applicazione nella filiera agroalimentare*, in corso di pubblicazione, oltre a quelle di F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., p. 168.

⁴ Secondo G. TRAPANI, *Il pegno c.d. mediante compasso e il pegno senza spossessamento*, Milano 1963, p. 99, è stato proprio nel settore del credito agrario a essersi affermata l'esigenza di introdurre forme di pegno senza spossessamento, proprio allo scopo di garantire il lavoro nel settore agricolo ed evitare di allontanare dal fondo rustico beni strumentali alla produzione. A ben vedere, tuttavia, se il settore agricolo è stato un "pioniere", tale esigenza è immanente anche ad altri comparti produttivi.

⁵ L. 24 luglio 1985, n. 401, *Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata*, su cui, per un commento v. L. COSTANTINO - A. JANNARELLI, *Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1986, p. 546.

⁶ L. 27 marzo 2001, n. 122, *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*, in particolare v. l'art. 7.

⁷ In quest'ottica, è stato sottolineato che il pegno sui prosciutti, al pari di quello sui formaggi stagionati, per quanto non possessorio, non avrebbe la caratteristica della rotatività, tanto che l'imprenditore potrebbe disporre dell'oggetto della garanzia "ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti", così A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, in G. Iudica - P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2019, p. 493. Secondo l'Autore la surrogazione reale non sarebbe un tratto caratterizzante del pegno sui prosciutti. *Contra* E. GABRIELLI, *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, 2005, p. 128 per il quale il vincolo passa automaticamente su tutti i beni durante il processo di trasformazione. Tale ultima posizione sembrerebbe però trovare una smentita nel d.m. 26 luglio 2016, che dà attuazione alla l. 122/2001 in materia di pegno sui prodotti lattiero caseari, la cui disciplina era mutuata dalla precedente l. 401/1985. Esso, infatti, introduce e aggiunge il patto di rotatività, quasi suggerendo che esso non fosse contemplato nella disciplina precedente. In argomento, con riguardo allo specifico settore agroalimentare, cfr. anche F. PRETE, *Le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., p. 157; T. RUMI, *Il pegno rotativo "agricolo" nel decreto Cura Italia*, op. cit., p. 673.



A partire dal 2004⁸ possono essere sottoposte a pegno anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto e i diritti di impianto⁹. Proprio per la loro natura immateriale, detti beni potranno continuare a essere utilizzati dall'imprenditore agricolo (art. 18), con l'effetto che il tratto della non possessorietà è ancora più evidente. Non si possono però sottacere gli insuccessi dell'istituto, dovuti alle difficoltà di individuare il regime giuridico applicabile, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di tutela effettiva del credito¹⁰.

L'esigenza di innovare il modello codicistico non proveniva però solo dagli operatori del settore agroalimentare ma era sollecitata anche da altri mercati, tanto da spingere il legislatore ad intervenire con una disciplina di portata più ampia e generale. Il d.l. 59/2016¹¹ introduce una forma di pegno non possessorio avente ad oggetto "*beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili, anche immateriali, registrati*". Nella sua ampia formulazione, la disposizione pare così idonea a ricomprendere anche le produzioni primarie, senza limitazioni di sorta¹².

⁸ D. lg. 29 marzo 2004, n. 102, *Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*.

⁹ I diritti di impianto sono stati oggi sostituiti dalle autorizzazioni all'impianto che, in quanto autorizzazioni, non potrebbero essere oggetto di pegno. Sul passaggio dal regime dei diritti a quello delle autorizzazioni, cfr. A. GERMANÒ – E. ROOK BASILE – N. LUCIFERO, *Manuale di legislazione vitivinicola*, Torino, 2019, p. 97 e ss.; R. FRANCO, *Dai titoli all'aiuto alle autorizzazioni agli impianti viticoli: tra beni e diritti*, in *Riv. dir. alim.*, 2020, p. 15 ss.

¹⁰ Sebbene l'art. 18 del d.lgs. 102/2004 rinvii alla disciplina sul pegno di credito, l'istituto bancario non avrebbe alcun interesse a chiedere l'assegnazione dei beni oggetto di pegno, potendo questi interessare solo ed esclusivamente un imprenditore agricolo, così A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 499. Negli stessi termini anche T. RUMI, *Il pegno rotativo "agricolo" nel decreto Cura Italia*, op. cit., p. 676 secondo la quale non può infatti ritenersi esaustiva la sola estensione dell'art. 2806 c.c. in materia di pegno sui crediti.

¹¹ D.l. 3 maggio 2016, n. 59, *Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*, conv. con modificazioni con l. 30 giugno 2016, n. 119. La disciplina, oltre a regolare il pegno non possessorio, introduce novità in materia di patto marciano, procedure esecutive e concorsuali nonché indennizzi a favore dei clienti di banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Con riferimento al pegno, per E. GABRIELLI, *Una garanzia reale senza possesso*, in *Giur. it.*, 2017, il d.l. 59/2016 introduce una "ulteriore tipizzazione normativa delle garanzie rotative" (p. 1717), che si caratterizza "per una deprimente qualità del testo legislativo, a volte sciatto, incomprensibile, approssimativo nell'uso delle nozioni giuridiche, sovente impiegate in modo atecnico, e delle reletive categorie concettuali" (p. 1715).

¹² Così F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., p. 153. Secondo l'Autrice, tale pegno sembra condividere i

Salvo diverso accordo tra le parti, è prevista una rotatività immanente, riconoscendo al debitore la facoltà di trasformare o alienare o, comunque, disporre della cosa ricevuta in pegno, con la precisazione che, in tal caso, "*il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia*"¹³. Si prosegue poi definendo il regime giuridico del nuovo istituto, in termini anche piuttosto articolati, ivi incluse le modalità di escussione.

In un contesto i cui contorni sono ben più ampi ed estesi, gli arresti normativi -qui solo abbozzati- avrebbero dovuto costituire quel bagaglio esperienziale atto a guidare il legislatore nell'adozione dell'art. 78, co. 2-*duodecies* del decreto Cura Italia. Approcciandosi a questa disposizione, possono essere sottoposti a pegno rotativo¹⁴ "*i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose*"¹⁵. La garanzia

tratti del pegno su cosa futura e su cosa deteriorabile, del pegno *omnibus* e del pegno rotativo.

¹³ Sul meccanismo di rotatività introdotto da tale norma e l'esigenza di individuare il bene sottoposto a pegno con riguardo al settore dell'agricoltura, si diffonde da ultimo R. FRANCO, *Pegno "non possessorio" e "rotativo" tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., p. 380. Ad ogni modo, il D.M. 25 maggio 2021, n. 114, *Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori*, chiarisce che nel registro bisognerà specificare "*le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività*" (art. 1, II co., lett. s) nonché "*tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia*" (art. 6), così risolvendo un aspetto su cui il d.l. 59/2016 era ambiguo.

¹⁴ In termini generali, il pegno rotativo è caratterizzato dal c.d. patto di rotatività "*con il quale le parti convengono la variabilità dell'oggetto del pegno secondo modalità concordate ab initio e con continuità della garanzia*", così sintetizza Cass., 22 dicembre 2015, n. 25796. Tra i primi in dottrina a essersi interessato all'argomento, cfr. E. GABRIELLI, *Il pegno anomalo*, Padova, 1991, del quale, da ultimo, v. anche *sub art. 2784 c.c.*, in G. Bonilini-A. Chizzini (a cura di), *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 72, cui si rinvia per una ricostruzione sistematica dell'istituto e i relativi riferimenti giurisprudenziali. Tra le voci critiche, su cui si avrà modo di tornare anche in corso di trattazione, v. G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno. Delle ipoteche*, in *Commentario al Codice civile Scialoja - Branca*, diretto da F. Galgano, 1992, p. 35; F. GAZZONI, *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, in *Riv. not.*, 2000, I, p. 1468; M. MERLINO, *Sisifo, Zeus e la rotatività del pegno: riflessioni su Corte di Cassazione, III sezione civile, 26 gennaio 2010, n. 1526, Riv. not.*, 2011, p. 165.

¹⁵ Sotto questo profilo vale sottolineare l'imprecisione del legislatore, laddove, con un'indicazione in prima battuta pleonastica, sente l'esigenza di dover chiarire che tra le produzioni agricole e alimentari DOP e IGP rientrano anche i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, quasi a voler sollevare il dubbio sulla loro natura di alimento. Si rammenta così che per l'art. 2 del Reg. (UE) 178/2002 è alimento una "qualsiasi sostanza o pro-





non riguarda la sola impresa agricola ma opera a favore di tutti gli operatori della filiera sottoposti al regime di controllo delle produzioni di qualità¹⁶, si costituirà mediante scrittura privata e la prelazione sarà garantita mediante la data certa ivi apposta¹⁷,

dotto tra sformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”, su cui v. per un commento, da ultimo, P. BORGHI, *La definizione di alimento e di mangime*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea*, Milano, 2021, p. 46. In alternativa, la scelta del legislatore potrebbe essere imputabile alla circostanza che la qualità legata alla provenienza geografica del vino e degli *spirits* non sia sottoposta al Reg. (UE) 1151/2012 ma a discipline europee differenti, rispettivamente il Reg. (UE) 1308/2013 (come modificato dal Reg. (UE) 2117/2021) e il Reg. (UE) 787/2019. Oppure, ancora, l’inciso sulle produzioni vitivinicole e le bevande spiritose, senza ulteriori predicati, sollecita l’interrogativo se la novella possa essere estesa a tali alimenti, a prescindere da una loro qualità legata alla denominazione di origine. La tesi troverebbe un avallo nella circostanza che tutte le produzioni vitivinicole, a prescindere o meno che aderiscano ad uno specifico regime di qualità, richiedano un’annotazione al SIAN. Pertanto, potrebbe sembrare irragionevole privare taluni imprenditori di un’opportunità, solo perché non si trovano nel territorio di una DOP o una IGP. Tuttavia, tale tesi sembra sconfessata proprio dal dato letterale, che sembra lasciare intendere un’intenzione del legislatore a limitare l’ambito applicativo dell’istituto alle sole produzioni qualità, come peraltro sembra alludere anche il DM 23 luglio 2020, attuativo della disciplina qui in commento, dove, all’art. 1, parrebbe voler limitare le produzioni vitivinicole alle sole DOP e IGP. *Contra* R. FRANCO, *Il pegno su prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall’unitarietà alla molteplicità*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, II, p. 7. A ogni modo, non essendo questa la sede per approfondire l’interrogativo, si rinvia allo scritto di N. LUCIFERO, *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Evoluzione dell’istituto e la nuova disciplina dettata dal D.L. Cura Italia*, op. cit.

¹⁶ Sebbene lo strumento sembri pensato per l’imprenditore agricolo, la norma non introduce limitazioni sotto il profilo soggettivo, non potendosi così escludere che esso potrà andare a beneficio anche dei diversi imprenditori che operano lungo la filiera, dunque anche quelli commerciali.

¹⁷ Ricorda E. GABRIELLI, *sub* art. 2784 c.c., op. cit., p. 16 che esiste una differenza tra garanzia e prelazione: mentre la prima riguarda la rilevanza interna dell’atto (efficacia del contratto di pegno tra le parti), la prelazione attiene alla rilevanza esterna, incidendo sulla circolazione del diritto (opponibilità ai terzi). Nel pegno ordinario, lo spossessamento è una condizione insostituibile per produrre l’effetto della prelazione ma l’opponibilità del vincolo di garanzia richiede anche l’esistenza di una scrittura con data certa (2787, III co., c.c.), che serve anche a gestire eventuali conflitti tra creditori e tutela i terzi da eventuali operazioni poste a loro pregiudizio (così sempre E. GABRIELLI, *op. ult. cit.*, p. 82 nonché ID., *Studi sulle garanzie*, Torino, 2015, p. 121; M. TAMPONI, *Sulla clausola estensiva della garanzia pignorizia a crediti presenti e futuri*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, II, p. 229; R. FRANCO, *Pegno “non possessorio” e “rotativo” tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, in *Jus civile*, 2021, 2, p. 344, T. RUMI, *Il pegno rotativo agricolo nel decreto Cura Italia*, in *Dir. agroalim.*, 2020, p. 675). *Contra* C. ABATANGELO, *Una nuova forma di pegno nel c.d. “Decreto banche”*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2017,

oltre all’annotazione in specifici pubblici registri¹⁸ ove andranno menzionate anche le successive sostituzioni¹⁹, così da poter facilmente individuare i beni oggetto di vincolo. La disciplina poi si conclude precisando che si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2786 e seguenti del Codice civile.

Nonostante il contenuto essenziale della norma, emerge una differenza rispetto al pegno di cui al d.l. 59/2016. Nella disciplina del 2016, la rotatività è immanente, salvo non venga espressamente esclusa, ma ha una portata limitata alle tipizzazioni descritte all’art. 1, II co²⁰. Per converso, nel pegno disciplinato dal decreto *Cura Italia*, la rotatività è la causa del contratto e la norma si limita solo a precisare che l’individuazione del bene su cui si trasferisce la garanzia avviene attraverso l’annotazione in appositi registri, tra cui quello tenuto dal SIAN. Le parti sembrano così avere una maggiore e più ampia autonomia su come disciplinare la rotatività, senza doverla necessariamente limitare ai soli beni trasformati dal prodotto originario o al corrispettivo ottenuto a seguito della cessione (d.l. 59/2016). Ad esempio, il trasferimento della garanzia potrebbe ricadere anche su quanto raccolto durante una nuo-

I, p. 29 per la quale lo spossessamento realizzerebbe una forma di pubblicità di fatto nei confronti dei terzi.

¹⁸ Gli imprenditori per i quali vige l’obbligo di iscrizione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), potranno sfruttare l’annotazione nel registro ivi previsto. Il SIAN è stato istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) allo scopo di meglio gestire gli adempimenti europei previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC). All’interno del SIAN è contenuto il c.d. fascicolo aziendale che, ai sensi dell’art. 9 DPR 503/1999, riassume le informazioni su ciascuna impresa agricola, come meglio elencate all’art. 3 del citato DPR, ivi inclusi i “*dati di produzione, trasformazione e commercializzazione*”, elementi che acquisiscono una particolare rilevanza ai fini della rotatività. Per gli altri soggetti non iscritti al SIAN, il 23 luglio 2020 è stato adottato il decreto ministeriale che definisce le caratteristiche di specifici registri (DM 23 luglio 2020, Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose).

¹⁹ Le parti potranno rinviare per l’oggetto del pegno a quanto indicato in tali registri, in conformità a quanto previsto dall’art. 1346 c.c. Ricorda G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, Padova, 2019, p. 344 che l’oggetto si intende determinato quando questo, anche se non è individuato con precisione assoluta nel testo contrattuale, risulta in modo chiaro dal regolamento. Per contro, scorrendo di oggetto “determinabile”, il codice intende la facoltà concessa alle parti di indicare il meccanismo di calcolo o il procedimento che consente di individuare, in un momento successivo alla conclusione dell’accordo, l’oggetto della prestazione negoziale.

²⁰ Vale a dire, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia, il pegno si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

va annata, circostanza che nel comparto agricolo potrebbe rappresentare un'opportunità²¹.

Valga però rammentare che l'oggetto del pegno non ricade su tutte le produzioni agricole ma è circoscritto alle sole DOP e IGP, o a quelle atte a diventare tali, chiarendo che la prelazione dovrebbe realizzarsi grazie alla data certa apposta nel contratto e l'annotazione presso il SIAN, a sua volta strumentale anche a determinare il bene da sottoporre a esecuzione.

Così lumeggiato nei suoi tratti essenziali, il pegno introdotto dal decreto *Cura Italia*, pur appellato come "rotativo", sembrerebbe cumulare anche i tratti della non possessorietà, allontanando l'istituto dal paradigma codicistico per avvicinarlo sempre di più alle pregresse esperienze di settore citate, in funzione di introdurre una nuova forma di garanzia per le produzioni agroalimentari di qualità che, nelle aspirazioni del legislatore, dovrebbe agevolare l'accesso al credito.

Il dubbio, però, è se tale nuova forma di garanzia possa realmente diffondersi, assicurando una reale ed effettiva forma di tutela del credito. Se il pegno è definito attraverso la sua funzione²², i.e. garantire l'adempimento di un'obbligazione (art. 2784 c.c.), manca una disciplina esaustiva che regoli compiutamente la prelazione²³ nonché l'eventuale escussione, aspetti che rappresentano entrambi il banco di prova per testare l'effettività del rimedio.

Il pegno agricolo rotativo non possessorio potrà diffondersi e affermarsi solo se la sua funzione di

garanzia risulterà, all'atto pratico, reale ed effettiva. Sotto tale profilo, la norma si limita a rinviare genericamente agli articoli 2786 e seguenti c.c. Detto rinvio, anche alla luce delle considerazioni che precedono, non pare di immediata e facile comprensione, se solo si considera che il modello di pegno che disciplina il Codice civile ha i tratti della possessorietà e della non rotatività²⁴, dunque un qualcosa di profondamente diverso rispetto all'istituto qui in esame.

Non sembra così del tutto peregrino chiedersi se il semplice rinvio al codice civile, considerata anche la fisionomia dell'istituto in esame, sia adeguato a gestire una situazione patologica di inadempimento al contratto in funzione di garantire la corretta esecuzione dell'obbligazione pattuita o se, piuttosto, non si debba ricorrere e guardare anche alle discipline di settore contenute nelle diverse leggi speciali, prima fra tutte il d.lg. 59/2016 che delinea un modello di pegno più vicino a quello previsto dal decreto *Cura Italia*.

Si approda così al cuore del problema che si intende indagare nel presente scritto: con riferimento al pegno agricolo, individuare le regole che governano la fase di escussione della garanzia e valutare se queste siano idonee a soddisfare l'interesse del creditore, tutelando adeguatamente la posizione del debitore, senza compromettere la qualità di una produzione DOP e IGP, e ferme le ragioni di specialità che governano il settore in esame.

Detta diversamente, una valutazione sull'effettività della garanzia deve necessariamente passare attraverso un attento studio sulle procedure di escussione, che dovrebbero essere costruite tenendo in considerazione la complessità e l'eterogeneità degli interessi coinvolti²⁵.

²¹ Secondo R. FRANCO, *Il pegno su prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, in *Riv. dir. alim.*, 2021, p. 13 le parti dovranno sempre fissare a livello negoziale gli elementi di funzionamento del patto di rotatività e gli indici strumentali all'individuazione dei beni, cosicché l'annotazione nei registri rappresenti un mero atto di esecuzione.

²² In tal senso, ricorda E. GABRIELLI, *sub art. 2784 c.c.*, op. cit., p. 5 che il Codice civile offre una definizione di pegno che non ne individua la natura ma unicamente la funzione.

²³ Ricorda anche R. FRANCO, *Il pegno su prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, op. cit. p. 15, la differenza rispetto a quanto accade nel d.l. 59/2016, ove l'art. 1, IV co., dispone che "il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato registro dei pegni non possessori". Nel decreto *Cura-Italia*, invece, l'annotazione presso il SIAN parrebbe limitata a determinare il bene sottoposto a pegno e quello sostitutivo, ma non contiene una regola analoga sulla prelazione. Riprendendo le osservazioni di cui alla precedente nota 5, la dottrina ha comunque già evidenziato come il requisito essenziale per esercitare la prelazione sia la data certa riportata nella scrittura costitutiva della garanzia. Per approfondimenti si rinvia allo scritto di N. LUCIFERO, *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Evoluzione dell'istituto e la nuova disciplina dettata dal D.L. Cura Italia*, op. cit.

²⁴ Vale comunque rilevare che, prima dell'introduzione della disciplina di settore, la dottrina aveva comunque trovato una base codicistica per il pegno rotativo muovendo dall'art. 2742 c.c. e osservando come i beni oggetto di pegno rilevino non per la loro materialità ma per il valore economico, dovendosi così riconoscere che l'interesse dei privati non era tanto quello di garantirsi la *res* quanto l'utilità economica da questa rappresentata. In forza di questa lettura funzionale dell'istituto, è possibile convenire differenti sostituzioni della cosa data in pegno, le quali operano nel contesto di un'unitaria operazione economica e che, ove sottoposta all'atto costitutivo alle regole di cui agli articoli 2787 e 2800 c.c., potrà avere un'efficacia *erga omnes*, così E. GABRIELLI, *Il pegno anomalo*, op. cit., p. 189 e *Id.*, *sub art. 2784*, op. cit., p. 81. La prima sentenza di legittimità che ha recepito questa impostazione è stata Cass., 28 maggio 1998, n. 5264, cui poi hanno fatto seguito anche ulteriori pronunce tra cui Cass., 11 novembre 2003, n. 16914; Cass., 29 dicembre 2011, n. 30055; Cass., 1 luglio 2015, n. 13508.

²⁵ Per E. GABRIELLI, *Una garanzia reale senza possesso*, op. cit., p. 1716 deve essere ricercato nella fase di escussione il profilo che unisce e collega tra loro le nuove fattispecie, tutte infatti muovono dall'esigenza di dare una risposta all'endemica lentezza e scarsa efficienza dell'attuale sistema esecutivo italiano.





Nell'ambito di un contesto in cui il monopolio statale sui processi esecutivi si sta sempre più sgretolando in favore di forme di escussione di natura privatistica dal carattere vario ed eterogeneo²⁶, bisogna così valutare quali di queste possano essere applicate e se siano confacenti alla soddisfazione dell'interesse del creditore, senza compromettere la qualità che esprime una DOP o una IGP, garantendo le esigenze produttive del debitore e il suo ruolo nell'ambito di un contesto di relazioni di filiera, in un complesso temperamento tra i differenti interessi in campo.

Stupisce allora quel generico rinvio alla disciplina codicistica, peraltro rilevante solo "ove applicabile", che non sembra valorizzare tutti gli interessi concorrenti appena menzionati. Invece, è proprio da questi che deve muovere l'indagine e su cui è ora opportuno soffermarsi. Solo una volta chiariti gli interessi da prendere in considerazione, si può valutare se i rimedi previsti dal legislatore, o ricavabili per via interpretativa, siano in grado di offrire una tutela effettiva al diritto di pegno²⁷.

2. Gli interessi coinvolti alla base di una disciplina speciale.

La risposta alla domanda, dunque la ricerca di un rimedio effettivo, non può prescindere da una ricognizione sulle ragioni concrete che hanno determinato il legislatore del 2020 a disciplinare il pegno rotativo in agricoltura²⁸. In tal senso, non è stato

Lungo lo stesso filone, cfr. anche F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., 182

²⁶ All'idea del monopolio statale della fase esecutiva (su cui v. *ex multis*, E. BETTI, *Sugli oneri e limiti dell'autonomia dell'autonomi privata in tema di garanzia e modificazione di obbligazioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1931, II, p. 609) si sta sempre più sostituendo un ritrovato ruolo dell'autonomia privata, su cui v. almeno C.M. BIANCA, voce *Autotutela*, in *Enc. dir.*, agg. IV, Milano, 2000, p. 130 e, più di recente, F. DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019, p. 62.

²⁷ Sul concetto di effettività della tutela v., su tutti, G. VETTORI, *Effettività delle tutele (diritto civile)* (voce), in *Enc. dir.*, Torino, 2017, p. 381, per il quale l'effettività della tutela è un concetto che deve essere parametrato al tipo di interesse che si intende tutelare, comunque da bilanciare con interessi concorrenti.

²⁸ Ricorre spesso negli scritti di P. GROSSI l'affermazione per cui il diritto è un fenomeno che nasce dal basso (P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, p. 34). L'espressione ricorda il brocardo *ex facto ius oritur*, su cui, fin dall'inizio del '900, si erano già soffermati, *ex multis*, A. CAMMARATA, *Il significato e la funzione del "fatto" nell'esperienza giuridica*, in *Ann. Macerata*, 1929, p. 393-431, ora in *Formalismo e sapere giuridico*, Milano, 1963, p. 247 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Ex facto jus oritur*, in *Studi filosofico-giuridici per G. Del Vecchio*, I, Modena, 1930, p. 86-97. Del resto, tale convinzione ha sempre rappresentato un tratto caratterizzante che ha informato il pen-

scelto di sottoporre a garanzia tutte le produzioni agricole²⁹ ma solamente gli alimenti DOP e IGP, vale a dire quelli che trasmettono al consumatore uno specifico messaggio di qualità legato alla provenienza territoriale³⁰, proponendo una rotatività ad ampia portata.

Nel rammentare che le denominazioni di origine sono certificazioni di diritto pubblico³¹ le quali, ol-

siero della dottrina agraristica. Come è noto, il legislatore ha disciplinato prima la proprietà fondiaria, e successivamente l'impresa agricola, attraverso un articolato *corpus* normativo che, letto nel suo insieme, introduce un particolare regime di favore dettato non tanto da un'apodittica preferenza quanto, piuttosto, da specifiche ragioni concrete che segnano la specialità del diritto agrario rispetto alle altre discipline. Nell'economia del presente lavoro, per un inquadramento iniziale sulle ragioni di specialità del diritto agrario v., tra la manualistica, A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2011 e L. COSTATO – L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2019, i quali dedicano le pagine iniziali dei loro volumi proprio a questa tematica. In argomento, va anche segnalata l'opera di E. ROMAGNOLI, del quale v. almeno *Impresa agricola (voce)*, in *Dig. disc. priv. – sez. civ.*, Torino, 1992, p. 76 ss. ove compie un'articolata ricostruzione di tutta la disciplina di settore che caratterizza l'agricoltura, rinvenendo nella funzione promozionale il suo dato caratterizzante. Da ultimo ritorna sul tema M. GOLDONI, *L'art. 2135 del Codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della "specialità" dell'impresa agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 353 che si interroga sull'opportunità di confermare la specialità dell'impresa agricola, replicando all'idea, sostanzialmente minoritaria, espressa da R. ALESSI, *La ricerca della "specialità" dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 c.c.*, *ivi*, p. 182, per la quale la distinzione tra impresa agricola e commerciale starebbe perdendo la propria ragion d'essere.

²⁹ Che ben potrebbero essere sottoposte a pegno ai sensi del d.l. 59/2016.

³⁰ Tra gli Autori che si sono interrogati su quale sia la nozione di qualità nel settore agroalimentare, v. almeno A. CARROZZA, *Riflessioni preliminari sulla qualità dei prodotti agricoli*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, p. 39; A. GERMANÒ, *Qualità alimentare: un'Europa, due sistemi*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, I, p. 2; F. ALBISINNI, *La qualità in agricoltura e nell'alimentazione*, in *Riv. dir. alim.*, III, p. 1 e, da ultimo, I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in *Trattato dir. alim. italiano e dell'Unione Europea*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, Milano, 2021, p. 425.

³¹ Nell'economia del presente lavoro, le DOP e le IGP sono certificazioni di diritto pubblico, il cui riconoscimento avviene per effetto di un provvedimento della Commissione Europea. Esse appartengono al mondo delle produzioni di qualità e descrivono uno specifico legame tra produzione e territorio, dove quest'ultimo, grazie alle sue specifiche condizioni ambientali e alle tecniche di lavorazione tradizionali, è in grado di conferire specifiche proprietà organolettiche al prodotto. Esse trovano la loro generale regolamentazione nel Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, fermo restando che i vini e le bevande spiritose hanno la loro disciplina rispettivamente nel Reg. (UE) 1308/2013 (come modificato dal Reg. (UE) 2117/2021) e nel Reg. (UE) 787/2019. Senza entrare nel merito delle singole specificità,

tre ad un preciso valore economico per l'imprenditore, possono avere un indiscusso rilievo ambientale e socio-culturale, tanto in funzione della conservazione del territorio quanto del contrasto all'esodo rurale³², il legislatore ha un chiaro interesse alla loro promozione e valorizzazione, che passa anche attraverso un sostegno al finanziamento, soprattutto a favore dell'imprenditore agricolo che svolge un ruolo irrinunciabile. Infatti, grazie alla sua attività il fondo rustico restituisce la materia prima ed è sempre grazie alla sua attività che il territorio viene conservato affinché quella specifica materia prima possa continuare ad essere lavorata³³, con tutti i risvolti collettivi che ne derivano. Per quanto parte dei sostegni arrivino dall'Unione Europea, ciò non significa che gli operatori del settore non abbiano la necessità di accedere al credito, soprattutto laddove intendano fare interventi strategici e a lungo termine.

basti qui sottolineare che la qualità della DOP risiede nella circostanza che l'intero ciclo produttivo viene svolto all'interno dei confini di un determinato territorio mentre quella della IGP nel fatto che almeno una fase della produzione si svolge all'interno del territorio, segnatamente quella che conferisce al prodotto una specifica proprietà o reputazione. Nell'ambito della disciplina delle DO, un ruolo determinate svolge il disciplinare di produzione, un documento che contiene tutte le prescrizioni da rispettare affinché un prodotto possa essere presentato con quella specifica denominazione. In dottrina, il tema è vasto e affrontato sotto differenti profili, in argomento v. almeno A. Di LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro - L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, op. cit., p. 46; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare*, in L. Costato - A. Germanò – E. Rook Basile (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. III *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 321. Tra la manualistica, cfr. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, op. cit., p. 291; A. GERMANÒ – M.P. RAGIONIERI, *Diritto agroalimentare*, Torino, p. 139; L. COSTATO – P. BORGHI – S. RIZZIOLI – V. PAGANIZZA – L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, Milano, 2019, p. 287.

³² Diversi sono gli interessi che ruotano intorno al riconoscimento di una DO e, da qui, l'interesse per un loro riconoscimento a livello pubblicitario. Sotto il profilo economico, creano opportunità di reddito, una migliore distribuzione dei guadagni e flussi turistici, oltre a generare nuove occasioni lavorative e impieghi più qualificati, rappresentando così un presidio alla lotta contro l'esodo rurale. Sotto il versante ambientale, garantiscono biodiversità e gestione attiva del territorio. Infine, in termini socio-culturali, aiutano a conservare l'identità e le conoscenze tradizionali. L'elencazione, naturalmente, è solamente esemplificativa e non esaustiva ma aiuta a comprendere i diversi interessi, non solo privatistici, che ruotano intorno a tali produzioni.

³³ Può ricondursi a E. ROOK BASILE, *Introduzione al diritto agrario*, Torino, 1995, p. 42 l'idea che l'agricoltura, dunque l'attività dell'imprenditore agricolo, sia oggi esercitata secondo modalità che compendiano le istanze produttive con quelle conservative, in nome di un interesse tanto privato quanto collettivo.

Come è lecito aspettarsi, tali finanziamenti dovranno essere in qualche modo garantiti e le produzioni di qualità, rispetto al resto delle *commodities*, beneficiano di un importante valore aggiunto sul mercato. Esso, però, è meramente potenziale, nel senso che verrà acquisito solo all'esito di tutte le procedure previste dal disciplinare di produzione, la cui osservanza sempre più spesso richiede competenze dal carattere estremamente settoriale e che presuppongono una radicata conoscenza del territorio, di cui solo un numero limitato di operatori dispone. Peraltro, sempre più spesso, per garantire la provenienza territoriale il disciplinare richiede anche processi di condizionamento e confezionamento *in loco*³⁴, così ulteriormente limitando le possibilità che un determinato prodotto fuoriesca dalla zona di produzione e, qualora esca, non potrà essere più considerato come una DOP o una IGP³⁵.

In questo contesto, la natura non possessoria è un tratto immanente al pegno agricolo³⁶. Essa offre il duplice vantaggio di garantire che il prodotto possa rimanere sul territorio affinché non gli sia preclusa la possibilità di beneficiare in futuro della deno-

³⁴ Ai sensi dell'art. 7, Reg. (UE) 1151/2012, il disciplinare può contenere "informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo" (lett. e). Per quanto le misure sul condizionamento e il confezionamento di per sé non conferiscano una specifica qualità al prodotto e potrebbero essere interpretate come misure equivalenti, idonee a falsare la concorrenza, sono ammesse purché se ne dia adeguata motivazione nei termini in cui esse possano rappresentare una forma di protezione delle DO e della loro reputazione, così garantendo maggiore certezza sull'origine. Per approfondimenti sull'argomento cfr. A. GERMANÒ – M.P. RAGIONIERI, *Diritto agroalimentare*, Torino, p. 139; L. COSTATO – P. BORGHI – S. RIZZIOLI – V. PAGANIZZA – L. SALVI, *Compendio di diritto alimentare*, op. cit., p. 154.

³⁵ Semplificando al massimo, al solo fine di far emergere gli interessi rilevanti alla base della norma, ai sensi del disciplinare del Brunello di Montalcino, questo potrà essere immesso in commercio come DOP solo decorsi cinque anni dalla vendemmia, durante i quali l'uva subirà diverse trasformazioni e passaggi che, anche in ragione delle competenze degli imprenditori che intervengono lungo la filiera, la porteranno a diventare vino, al quale potrà essere attribuita la menzionata denominazione, cui il mercato riconosce una determinata fama e prestigio, dunque valore. Analogamente, le botti contenenti mosto in fermentazione destinato a diventare Brunello di Montalcino non potranno essere portate fuori dal territorio della DOP, altrimenti quel vino non potrà beneficiare di quella specifica denominazione di origine, così perdendo la quasi totalità del suo valore commerciale.

³⁶ Così A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, in *Diritto Bancario*, 2020, pur dovendosi sottolineare, come ricorda R. FRANCO, *Il pegno su prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorietà: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, op. cit., p. 7, che tale caratteristica non è disciplinata dal d.l. 18/2020.





minazione di origine e, allo stesso tempo, di continuare a svolgere tutte quelle operazioni di trasformazione e conservazione, che solo l'imprenditore agricolo e nessun altro sarebbe in grado di eseguire.

Al contempo, una rotatività "a maglie larghe" offre al creditore una garanzia su una specifica quota di patrimonio del debitore, nel senso che il vincolo -pur gravando su singoli beni- in ultima analisi, sarà costituito su quella che di fatto rappresenta una quota di valore sul patrimonio del singolo debitore³⁷. A differenza del d.l. 59/2016, a quest'ultimo è così consentito di poter trasferire il pegno anche su nuove produzioni, *rectius* raccolti, evitandogli di dover tenere immobilizzati beni che ormai hanno concluso il loro processo di trasformazione e, piuttosto, collocarli sul mercato, anche in considerazione dell'intrinseca deperibilità di alcuni di essi, affinché possano generare un fatturato che consenta di poter ripagare il debito, conservando sempre inalterate le garanzie.

Tenendo a mente questo contesto, ben si capiscono le ragioni che hanno determinato il legislatore a disciplinare il pegno non possessorio rotativo in agricoltura in una norma distinta, circoscritta alle sole produzioni di qualità, e lo abbia fatto ampliando le possibilità di sostituzione, attraverso le dichiarazioni contenute nel SIAN, allo scopo di integrare progressivamente il regolamento negoziale e garantire la prelazione secondo il sistema delineato dall'art. 2787, III co., c.c.

Come detto, però, non è stata prestata altrettanta attenzione alle forme di escussione della garanzia, che dovranno essere individuate tra quelle modalità che lascino inalterato il descritto dinamismo, senza compromettere la sopravvivenza dell'impresa agricola, anche per il suo ruolo di custode del territo-

rio³⁸ e di promotore del messaggio che porta con sé una DOP o una IGP, ma che, al contempo, in caso di inadempimento, potranno riconoscere al creditore, di regola l'istituto bancario, una tutela rapida ed effettiva.

In tal senso, il legislatore sembrerebbe aver dato scarso rilievo alla circostanza che anche le produzioni DOP o IGP si sviluppano nell'ambito di una relazione di filiera³⁹, dove diversi sono i soggetti che intervengono con singole trasformazioni e che, attraverso la loro attività, contribuiscono a conferire al prodotto quella specifica qualità finale. E allora, in caso di inadempimento, non sarà sempre possibile trasferire la garanzia dal prodotto grezzo al prodotto finito, sul quale poi avviare una specifica procedura di escussione, proprio perché il prodotto finito potrebbe non essere più nella disponibilità del debitore né mai tornerà. Soprattutto quando il debitore è un'impresa agricola, che costituisce il primo anello della filiera, la sua attività si potrebbe concludere prima che l'alimento assuma quella specifica qualità certificata, perché a esempio questi potrebbe occuparsi solo della coltivazione, per cedere integralmente quanto raccolto alla cantina, la quale poi si interesserà delle successive trasformazioni ma che, proseguendo nell'esempio, venderà le botti a

³⁸ Già G. GALLONI, *Agricoltura (diritto dell')*. *Quali prospettive per gli anni '80*, op. cit., p. 1, suggeriva di leggere il fenomeno agricolo sotto la lente del territorio e non del fondo rustico. Il rapporto tra territorio e impresa agricola è stato poi oggetto di differenti studi, da ultimo cfr. N. FERRUCCI – M. BROCCA, *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano, 2019, i quali sondano i diversi modelli organizzativi per valorizzare il paesaggio e contemperare la tutela di differenti interessi che incidono sul medesimo bene. In argomento, v. poi almeno E. ROOK BASILE – S. CARMIGNANI – N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, che si interrogano su come l'agricoltura possa incidere sulla conformazione del paesaggio; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012 che rimarca come l'agricoltura contribuisca alla tutela dell'ambiente; C.A. GRAZIANI, *Proprietà della terra e sviluppo rurale*, in *Agricoltura, istituzioni, mercati*, 2007, p. 65 il quale indaga la terra come bene produttivo e come valore da conservare.

³⁹ Per S. CARMIGNANI, *Filiera agroalimentare* (voce), in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2018, p. 221, il concetto di filiera evoca un articolato sistema di relazioni contrattuali che si sviluppano tanto in senso orizzontale quanto verticale. Il contratto diviene così lo strumento attraverso il quale i singoli operatori agiscono, creano una serie di connessioni e si influenzano a vicenda, in un meccanismo che è bidirezionale. La singola impresa condiziona le modalità con le quali la filiera si concretizza nel sistema produttivo reale; la filiera, a sua volta, influenza la conformazione delle singole unità produttive. Tra i diversi Autori che si sono interessati all'argomento cfr. almeno F. ALBISINNI, *Sistema agroalimentare* (voce), in *Dig. disc. priv.*, 2009, p. 479; A. JANNARELLI, *I contratti del mercato agroalimentare: alcune considerazioni di sintesi*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, p. 56; M. GIUFFRIDA, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, p. 3.

³⁷ Per E. GABRIELLI, *Il pegno anomalo*, cit., p. 74, poi ripreso in *Id.*, *sub art. 2784 c.c.*, op. cit., p. 9, il diritto di pegno non riguarda l'intero patrimonio del debitore ma si cristallizza su un bene determinato, che assoggetta a una riserva di utilità reale sulla quale il creditore potrà eventualmente agire in caso di inadempimento, chiarendo che, attraverso il pegno, si costituisce un diritto al valore. Tali espressioni -prosegue l'Autore- indicano in termini dogmatici che "la funzione propria ed essenziale della garanzia reale è creare nel patrimonio del garante la destinazione di una parte ben individuata di quel patrimonio in funzione esclusiva del realizzo del diritto di credito e quindi dell'interesse del creditore garantito a vedere conseguita l'utilità che deriva dalla soddisfazione del suo diritto di credito; diversamente da quanto accade per la garanzia personale, ove, non una parte, ma l'intero patrimonio del garante è esposto all'azione di garanzia per la soddisfazione del creditore". In questa prospettiva, vanno così letti i commi I e III dell'art. 1, d.l. 59/2016, laddove si obbliga a indicare l'importo massimo garantito, funzionali a determinare la "quota di valore del patrimonio del debitore", così M. LUCCI, *Brevi note in tema di pegno rotativo*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2152.

un imbottigliatore, che concluderà il percorso previsto dal disciplinare e immetterà l'alimento in commercio.

D'altra parte, la prelazione è un effetto che opera a vantaggio del ceto creditorio ma l'acquisto del terzo dovrebbe essere sempre tutelato, anche per salvaguardare il corretto funzionamento della filiera. Proprio per questo motivo si prevede la rotatività ma, al contempo, le procedure di escussione non dovranno mai compromettere quella qualità potenziale che in futuro potrà esprimere una determinata produzione alimentare.

Alla luce delle considerazioni che precedono emerge come la ricerca del rimedio effettivo debba tenere in considerazione le peculiarità del settore alimentare, che si caratterizza per ragioni di specialità proprie legate a specifici motivi fattuali, che vanno poi ad informare e orientare le scelte del legislatore e quelle dell'interprete⁴⁰. Nel caso in esame, però, il decreto Cura Italia sembra aver considerato le ragioni della specialità solo nella fase genetica di costituzione della garanzia, mentre altrettanta attenzione non è stata dedicata alla fase patologica del rapporto, tanto da dover registrare la lacuna di tutele e rimedi specifici in caso di inadempimento. Il punto è che, senza opportuni adattamenti, le tutele previste dal legislatore nel Codice civile e nel d.l. 59/2016 potrebbero rivelarsi inadeguate per il settore, con il risultato di compromettere proprio la funzione intrinseca del pegno, quella di garantire un determinato credito. Ciò pone così il problema di individuare e isolare, nell'ambito di un dialogo tra

⁴⁰ Diversi sono gli Autori che, nella prospettiva dell'agrarista, si sono interessati al tema della specialità del settore alimentare, tra questi v. almeno L. COSTATO, *Per una storia della PAC (a sessant'anni dall'inserimento dell'agricoltura nel progetto di trattato CEE)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 64; ID., *Diritto alimentare e diritto al cibo: dal piano Mansholt alla riforma del 2013*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 303, il quale ripercorre le tappe storiche più significative che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di un diritto alimentare europeo; F. ALBISINNI, *Impresa agricola e impresa alimentare*, in *Dir. agricolo*, 2008, p. 5 che, sempre in una prospettiva storica, isola le linee evolutive dell'impresa agricola, delineandone le caratteristiche di specialità per evidenziare come, nel settore agroalimentare, le tradizionali regole di prodotto e di produzione siano state affiancate da un insieme di regole che attengono al modo stesso di fare impresa; M. GOLDONI, *Le regole di filiera e il mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, p. 867 che, approcciando al problema sotto il profilo delle relazioni di filiera, evidenzia come l'evoluzione storica che ha finora caratterizzato il settore stia però portando a una sempre minore considerazione dell'eccezionalità agricola, a uno scarso coordinamento tra legislazione europea e nazionale, al rischio di un'indebita sovrapposizione tra impresa agricola e agroalimentare, con conseguenze misurabili anche sotto il profilo della tutela di interessi pubblici; L. RUSSO, *Dal diritto agrario al diritto alimentare (e viceversa)*, in *Riv. dir. alim.*, 2011, p. 1, il quale si interroga su quale sia la linea di confine e di demarcazione tra diritto agrario e diritto alimentare.

disciplina codicistica, legislazione di settore e normativa alimentare, un sistema di rimedi che adeguatamente consideri e valorizzi le menzionate ragioni di specialità.

Il problema oggetto del presente scritto dovrà così essere affrontato dedicando una particolare attenzione all'inadempimento di quel debitore che potrebbe non disporre, tra i beni da sottoporre a escussione, di un prodotto che abbia già concluso il suo percorso per divenire una DOP o una IGP, primo fra tutti l'imprenditore agricolo. Tale profilo, infatti, rappresenta un punto di osservazione privilegiato per offrire un quadro più ampio e completo dell'articolato sistema di escussione del credito.

3. La legge applicabile alle procedure di escussione e l'inadeguatezza del rinvio alla disciplina codicistica.

In linea di principio, diverse sono le forme attraverso cui potrebbe essere aggredito il patrimonio dell'imprenditore agricolo. La disciplina sul pegno non possessorio rotativo si limita a rinviare agli articoli 2786 e seguenti c.c., purchè compatibili. Il legislatore, però, né ha specificato i parametri attraverso cui svolgere il giudizio di compatibilità né, men che meno, quale disciplina possa essere applicata qualora le citate norme non siano ritenute compatibili, lasciando all'interprete il compito di colmare l'ipotetico vuoto normativo⁴¹.

Già si è detto che il pegno modellato dal Codice civile ha un tratto intrinsecamente possessorio, ontologicamente differente da quello qui in esame. Un'ulteriore notazione poi concerne la peculiarità dei beni che possono essere sottoposti a vincolo. Infatti, le produzioni agricole, per loro definizione, hanno natura deperibile e per molte di esse il processo potrebbe anche avvenire rapidamente. Banalmente, ciò comporta che durante i (lungi) tempi di un'azione esecutiva, il bene oppignorato potrebbe perire e integralmente perdere il suo valore o, per conservarlo, richiedere importanti costi o interventi trasformativi che potrebbero essere sproporzionati rispetto all'interesse dedotto nel processo o, ancora, postulare competenze che potrebbe non avere il custode nominato dal Tribunale. Il tema non è di poco momento, perché la diffusione dell'istituto dipenderà anche dai rimedi riconosciuti al creditore per soddisfare rapidamente il proprio diritto in caso di inadempimento.

⁴¹ Con una valutazione che è sostanzialmente mutuabile anche per il caso di specie, scorre in rassegna le norme del Codice civile per verificarne la compatibilità con il d.l. 59/2016 M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, op. cit., p. 730.





In tal senso, se si guarda alla disciplina generale sul pegno, l'esecuzione promossa dal creditore si articola in un complesso sistema di regole, dove le norme sull'esecuzione forzata di cui al Codice di procedura civile (502, I co., c.p.c.) coesistono con forme di autotutela stragiudiziale previste dal Codice civile (2794-2798 c.c.), con il risultato che per il bene oppignorato sono previste più procedure tra cui il creditore potrà scegliere⁴².

Calando il principio nel concreto e tenendo sempre a mente le notazioni che precedono, non stupisce che per il pegno agricolo il legislatore non abbia richiamato la disciplina espropriativa. Al di là della crisi del monopolio statale sulla fase esecutiva e la preferenza verso forme negoziate di gestione del debito e rimedi in autotutela⁴³, il procedimento di espropriazione ordinaria pare scarsamente compatibile con la natura intrinsecamente deperibile del bene sottoposto a esecuzione. Esso inizia con la notifica del titolo esecutivo e del precetto, pur con la precisazione che (i) per procedere alla vendita non sarà necessario il pignoramento e (ii) il termine di dieci giorni per proporre l'istanza di vendita decorrerà dalla notifica del precetto⁴⁴. Tuttavia, nonostante questa agevolazione e il rilievo che il titolo esecutivo potrebbe eventualmente anche essere rappresentato dall'atto notarile costitutivo del pegno, sono notori i lunghi tempi che caratterizzano le procedure esecutive, dove peraltro le vendite avvengono sempre a prezzi inferiori rispetto ai valori di mercato così, di fatto, svuotando di valore tutta la qualità che esprime una DOP e una IGP.

D'altra parte, a ben vedere, anche la disciplina in autotutela codicistica richiamata dal legislatore solleva alcune criticità, tali da far dubitare sulla sua "compatibilità" con l'interesse del creditore e/o la natura del bene, alla luce delle ragioni di specialità che governano il settore alimentare.

Entrando più nello specifico, la rassegna dei rimedi in autotutela muove dall'art. 2787 c.c., a mente del quale "il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno". In via preliminare, bisogna chiarire come avvenga l'individuazione della "cosa ricevuta in pegno". Ai sensi del d.l. 18/2020, essa dovrà risultare dall'annotazione nei pubblici registri, dai quali per

l'appunto risulteranno anche tutte le successive rotazioni, senza escludere che il pegno si potrebbe trasferire anche sulle trasformazioni o sul corrispettivo ottenuto a seguito delle cessioni⁴⁵. Individuato il bene, la prelazione si potrà così attuare attraverso la vendita della *res* o l'assegnazione della medesima.

La vendita trova una disciplina all'art. 2797 c.c. Essa è preceduta da un'intimazione, fatta mediante ufficiale giudiziario, contenente l'invito ad adempiere al debito e con l'avvertimento che, in difetto, si procederà a vendita forzata. Ricevuta l'intimazione, il debitore avrà cinque giorni per proporre opposizione, che produrrà l'effetto di sospendere la procedura. In mancanza di opposizione o risoltasi negativamente, avverrà la cessione mediante pubblico incanto o, qualora la cosa abbia un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata. È di palmare evidenza come anche la descritta procedura sia scarsamente compatibile con l'interesse del creditore e la natura intrinsecamente deperibile del bene da sottoporre a esecuzione⁴⁶. Infatti, basterebbe una semplice opposizione del debitore, anche pretestuosa, e questa sarebbe di per sé idonea a sospendere l'iniziativa.

Alternativamente alla vendita, il creditore potrebbe anche chiedere l'assegnazione della *res* fino alla concorrenza del debito, attraverso un'istanza al giudice e all'esito di una stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, qualora la cosa abbia un prezzo di mercato⁴⁷. L'assegnazione porta con sé il

⁴⁵ Il tema evoca il problema dell'operatività del meccanismo rotativo su cui v. N. LUCIFERO, *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Evoluzione dell'istituto e la nuova disciplina dettata dal D.L. Cura Italia*, in S. Landini - N. Lucifero (a cura di), *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Fattispecie e ipotesi ricostruttive con riferimento all'applicazione nella filiera agroalimentare*, in corso di pubblicazione nonché R. FRANCO, *Il pegno su prodotti agricoli e alimentari tra (esplicita) rotatività e (implicita) non possessorieta: dalla tipicità ai modelli. Ovvero dall'unitarietà alla molteplicità*, op. cit., p. 10. Vale precisare che il DM 23 luglio 2020, anche con l'obiettivo di colmare un vuoto lasciato dal legislatore, abbozza una disciplina sul funzionamento della rotatività e dispone che "il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto".

⁴⁶ Per completezza, il Codice civile disciplina anche la vendita anticipata (2795) che si verifica qualora la cosa data in pegno si potrebbe deteriorare, compromettendo la garanzia del creditore. Essa, però, ha natura cautelare e non opera sul presupposto dell'inadempimento del debitore ma sul timore che la *res* divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, richiedendo l'autorizzazione del giudice per la vendita e introducendo cautele a tutela del debitore circa il deposito del prezzo o la facoltà di sostituire il pegno.

⁴⁷ Per intendersi, l'assegnazione del bene ai sensi dell'art. 2798 c.c. trasferisce la proprietà per effetto di un provvedimento del giudice cui si propone l'istanza di assegnazione, così A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Iudica-P. Zatti, Milano, 2019, p. 538.

⁴² Ciò perché il negozio costitutivo del pegno sostituisce la funzione del pignoramento, così E. GABRIELLI, *sub art. 2784 c.c.*, op. cit., p. 12 e, in senso analogo, già prima D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, II ediz., Torino, 1956, p. 260.

⁴³ Secondo E. GABRIELLI, *Una garanzia reale senza possesso*, op. cit., p. 1716 le forme di escussione in autotutela non solo sono più efficienti e virtuose ma anche maggiormente coerenti con le attuali linee di sviluppo del diritto comune europeo sulle garanzie mobiliari e finanziarie.

⁴⁴ Così E. GABRIELLI, *sub art. 2784 c.c.*, op. cit., p. 13.

vantaggio di consentire al creditore di successivamente cedere liberamente sul mercato il bene oppignorato, tuttavia presenta alcune criticità. Oltre a dover necessariamente passare attraverso un'istanza al giudice, se le parti non si fossero preventivamente date una specifica regolamentazione su come concretamente gestire il bene a seguito del trasferimento della proprietà dal debitore al creditore, quest'ultimo potrebbe trovarsi nella difficile situazione di non sapere dove ricollocarlo o, anche se lo sapesse, potrebbe avere delle difficoltà a individuare luoghi dove conservarlo in attesa di reperire un acquirente⁴⁸. Infatti, la peculiarità della *res* assegnata richiederà sempre un ruolo attivo del debitore e, qualora questa non avesse ancora concluso il proprio percorso per diventare una DOP o una IGP, avrebbe limitate possibilità di uscire dal territorio, pena la perdita dell'intero suo potenziale economico. Per quanto il creditore assegnatario potrebbe lui stesso cedere il bene oppignorato al successivo operatore di filiera⁴⁹, potrebbe anche trovarsi costretto a doverlo lasciare nella disponibilità di quel debitore inadempiente affinché concluda la trasformazione di sua competenza, esponendosi così anche al rischio di dover sopportare un possibile perimento, stante il disinteresse del debitore verso un bene che non è più di sua proprietà e per la conservazione del quale non si è assunto alcuna obbligazione preventiva⁵⁰.

4. (segue) Il ruolo dell'autonomia privata e la legislazione di settore.

⁴⁸ Per quanto occorrer possa, tale accordo difficilmente potrebbe essere interpretato come una sorta di patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c. Esso, infatti, non avrebbe quale causa il trasferimento del bene in caso di inadempimento ma, più correttamente, la gestione del bene, divenuto di proprietà del creditore, a seguito dell'assegnazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 2798 c.c. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, il divieto di patto commissorio risponde "all'esigenza di scongiurare la sproporzione tra entità del credito garantito e valore del bene e la conseguente abusiva appropriazione del surplus", così S. AMBROSINI, *La rafforzata tutela dei creditori privilegiati nella l. n. 119/2016: il c.d. patto marciano*, in *Dir. fall.*, 2016, p. 1078, che richiama C.M. BIANCA, *Diritto civile*, VII, Milano, 2012, p. 288.

⁴⁹ In linea di principio, in virtù della clausola di rotatività, il creditore avrebbe anche potuto trasferire il pegno sul corrispettivo ottenuto dal debitore a seguito della vendita ma, trattandosi di somme di denaro, potrebbero essere state occultate o, comunque, non essere sempre facilmente rinvenibili, fermi ovviamente restando i rimedi per poter agire in revocatoria.

⁵⁰ Per quanto il debitore ben potrebbe essere qualificato come custode del bene assegnato ed essere responsabile del perimento, difficilmente sarà in grado di assolvere in tempi rapidi alla sua obbligazione risarcitoria, così frustrando l'interesse che il creditore cercava di perseguire attraverso tale rimedio.

L'ultimo comma dell'art. 2797 c.c. rammenta che "per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse". Dunque, è lo stesso Codice civile che apre alla possibilità per le parti di fare un uso della loro autonomia negoziale per costruire forme di realizzazione del credito più efficienti rispetto a quelle appena descritte⁵¹.

Sovviene così quell'osservazione di Rodolfo Sacco secondo il quale, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, difficilmente i contraenti si inventeranno qualcosa di radicalmente nuovo e mai apparso nel mondo giuridico ma, al contrario, mutueranno e adatteranno alle loro esigenze fattispecie giuridiche e rimedi che già trovano una disciplina altrove⁵². Viene così in rilievo tutto il *corpus* normativo contenuto nella legislazione di setto-

⁵¹ Come è noto, l'art. 1322 c.c. consente alle parti di poter liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere accordi che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tuttavia, in dottrina non esiste uniformità di opinioni in merito al requisito della meritevolezza. Secondo l'impostazione tradizionale, la validità di una pattuizione atipica è valutata non solo in base alla liceità della causa ma anche alla verifica che l'atto pattizio persegua funzioni utili socialmente (E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, I, p. 222). Tuttavia, non appena entrata in vigore la Costituzione, tale impostazione è parsa poco coerente con il nuovo ordine giuridico. Ragionando intorno all'art. 41 Cost., è stato così sottolineato che il contratto non deve essere socialmente dannoso ma non è richiesta una verifica sulla sua utilità sociale (G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 328), con la conseguenza che l'accordo meritevole di tutela è quello che non contrasta con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, pur riconoscendo che tale effetto diluisce l'art. 1322 c.c. all'interno dell'art. 1343 c.c. (così V. ROPPO, *Il contratto*, 2a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica-P. Zatti, Milano, 2011, p. 403, per il quale ciò non sarebbe comunque un problema, rispetto agli esiti cui arriverebbe l'originaria posizione del Betti). Sebbene tale interpretazione sia anche quella seguita in giurisprudenza (*ex multis*, Cass., 24 maggio 2016, n. 10710; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2288), altra dottrina ha proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata per tornare a riempire di significato l'art. 1322 c.c., concludendo che la norma richiede la conformità dell'atto di autonomia ai principi costituzionali (P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2008, p. 268). Per contenere eccessivi ampliamenti di questa tesi, è stato poi sottolineato che l'interesse giuridicamente protetto non sarebbe un qualsivoglia interesse privato ma solo quello che non è indifferente per l'ordinamento (F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 69). Per ulteriori approfondimenti sui differenti orientamenti, v. G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, Padova, 2019, p. 251; A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse* (voce), in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XI, Torino, 1994, pp. 327; A. GAROFALO, *La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 572 ss.

⁵² R. SACCO, *Autonomia contrattuale e tipi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, p. 790.





re dedicato al pegno non possessorio (d.l. 59/2016) e già menzionato in apertura che, sebbene non espressamente richiamato dal decreto Cura-Italia⁵³, potrebbe assumere rilievo proprio per il rinvio contenuto nel contratto, senza uscire dal perimetro delle opportunità offerte dal Codice civile.

Un primo vantaggio rispetto alla disciplina codicistica si riscontra già nella fase preliminare dove l'intimazione al pagamento non avviene tramite l'ufficiale giudiziario⁵⁴ e l'eventuale opposizione del debitore non paralizza la fase esecutiva, salvo non ricorrano gravi e giustificati motivi. In tal modo, si snellisce la procedura da aggravii burocratici e si evitano opposizioni pretestuose⁵⁵.

Ricevuta l'intimazione, entro i successivi quindici giorni il datore della garanzia dovrà consegnare il bene oggetto di pegno al creditore, affinché questi possa poi azionare una delle quattro modalità di escussione previste dalla citata normativa. Merita così precisare che l'inadempimento a tale obbligo non solo potrà consistere nella mancata consegna della *res* ma, allo stesso tempo, anche in una consegna inesatta. In tal caso, il creditore potrà chiedere, anche verbalmente, in assenza di titolo esecutivo e precetto, di procedere secondo le regole dettate dal Codice di procedura civile in materia di esecuzione per consegna di beni mobili⁵⁶. Sebbene la *ratio* della disposizione risponda al bisogno di garantire al terzo acquirente l'immediata disponibilità del bene, senza obbligarlo a promuovere un'azione esecutiva per conseguire il possesso, la consegna consentirà al contempo di valorizzare l'intero potenziale eco-

nomico del pegno solo se avrà ad oggetto alimenti che avranno già concluso il loro percorso di trasformazione in DOP o IGP o dove il rischio di perimento sia remoto. Diversamente, ed è da immaginarsi che ciò accadrà con estrema frequenza, sarà necessario che le parti definiscano esattamente come gestire questa fase di estrema delicatezza, con particolare riferimento all'individuazione del custode e delle obbligazioni su di lui gravanti, che potrà eventualmente essere anche il debitore.

Passando alle modalità concrete di escussione, due sono considerate ordinarie e due facoltative, nel senso che l'azionabilità di queste ultime è subordinata a un'espressa pattuizione contenuta nella convenzione di pegno⁵⁷. Va così anticipato fin da subito che non sembrano trovare applicazione né l'escussione o cessione del credito oggetto di pegno, proprio perché in tal caso la norma riguarda il pegno sui crediti, fattispecie diversa da quella qui in esame, né la locazione del bene oggetto di pegno, proprio perché l'intrinseca natura del prodotto agricolo esclude che esso possa essere dato in locazione. Pertanto, le alternative si risolvono nel binomio già previsto dal Codice civile⁵⁸.

Procedendo con ordine, la prima forma di tutela è la vendita dei beni e la ritenzione del corrispettivo fino a concorrenza della somma garantita, con obbligo di informare immediatamente il datore del pegno della somma ricavata e di restituire contestualmente l'eccedenza. La vendita non è sottoposta a

⁵³ Sul rapporto tra le due discipline e la possibilità di applicare al pegno rotativo in agricoltura quanto previsto dal d.l. 59/2016, a prescindere da un espresso richiamo delle parti, v. il successivo par. 5.

⁵⁴ Art. 1, VII co.

⁵⁵ In termini generali, la procedura di seguito descritta sembra trovare applicazione anche per tutte le produzioni agricole che non siano DOP o IGP garantite ex d.l. 59/2016, ferma naturalmente la precisazione che per queste non si registra l'esigenza di evitare che il prodotto fuoriesca dal territorio ma solo quella di evitare la deperibilità del medesimo.

⁵⁶ Concretamente, bisognerà presentare all'ufficiale giudiziario la nota di iscrizione del pegno nel registro e l'intimazione fatta al creditore, cui andrà aggiunta anche copia dell'accordo, il quale dovrà richiamare il d.l. 59/2016. L'ufficiale giudiziario potrà così procedere all'individuazione dei beni, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio di esperti. Questi dunque dovrà recarsi presso i locali del debitore e, dopo aver individuato concretamente le cose oppignorate, farne apprensione e consegnarle all'istante, eventualmente con l'ausilio di uno stimatore. Se il bene è stato venduto, la garanzia si sposta *ex lege* sul corrispettivo. Ai sensi del comma 7-ter, l'ufficiale giudiziario potrà dunque ricercare i crediti del debitore, mediante esame delle scritture contabili o avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 492 bis c.p.c., che consente di effettuare ricerche in via telematica dei beni del debitore esecutato. Rinvenuti crediti sufficienti a estinguere il debito, essi saranno riscossi dal creditore fino a concorrenza del diritto.

⁵⁷ Secondo E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle obbligazioni*, op. cit., p. 265 la disciplina che detta il d.l. 59/2016 in punto di escussione è quella che maggiormente risente del diritto comune europeo delle garanzie mobiliari, in particolare la direttiva 2002/47/CE, che è stata recepita nel nostro ordinamento dal d.l.g.s. 24 maggio 2004, n. 170, poi modificata dalla dir. 2009/44/CE, a sua volta recepita dal d.lgs. 24 marzo 2001, n. 48. Queste discipline, intervenendo nel campo dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, nel perseguire lo scopo di evitare il c.d. rischio sistemico, sono state introdotte per rendere uniforme e armonica la disciplina sulle garanzie finanziarie. La loro lettura complessiva, prosegue sempre l'Autore, "dimostra come una delle caratteristiche principali del pegno non possessorio si fondi sulla sua capacità di realizzare con immediatezza temporale e speditezza di regole processuali l'autotutela esecutiva del creditore pignoratizio, e quindi di agevolare la realizzazione forzata della funzione di garanzia". In termini simili anche R. DI RAIMO, *Appunti sulla circolazione con scopo di garanzia nel diritto attuale*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, p. 57 che mette in collegamento il d.lg. 59/2016 con il libro verde della Commissione UE, *Costruire un'Unione dei mercati dei capitali*, COM (2015) 63 final del 18 febbraio 2015.

⁵⁸ In tal senso, ci si potrebbe chiedere se l'assegnazione possa essere considerata tra le modalità alternative di vendita. Sebbene nel Codice civile sia disciplinata da una norma differente è anche vero che questa, al pari della vendita, realizza un effetto traslativo che, per quanto non a favore di un terzo ma a soddisfazione del medesimo creditore, determina un trasferimento della proprietà che potrebbe rientrare tra quelle modalità alternative cui apre l'art. 2797 c.c.

particolari formalità, limitandosi a prevedere lo svolgimento attraverso “*procedure competitive*” che il creditore sarà libero di determinare, eventualmente avvalendosi anche di esperti⁵⁹, purchè siano assicurate adeguate forme di pubblicità⁶⁰ e la massima informazione e partecipazione degli interessati. Naturalmente, se l’esigenza è anche proteggere la qualità, l’avviso di vendita potrà dare la preferenza a quei soggetti la cui attività rientra nelle filiere che operano nel contesto di una DOP o una IGP. Non sarà invece necessario ricorrere a una “persona autorizzata a tali atti”, come previsto dall’art. 2797 c.c., ma la cessione potrà essere svolta direttamente dal creditore⁶¹, ferma comunque la necessità di procedere a una stima per accertare il valore dei beni venduti.

La circostanza che tale procedura sia integralmente gestita dal creditore la rende così anche più immediata rispetto a quella prevista dall’art. 1515 c.c. sulla c.d. vendita in danno. Sebbene non sia prevista l’eventuale opposizione e debba svolgersi “senza ritardo”, anche quest’ultima avviene sempre tramite ufficiale giudiziario o persona autorizzata a tali atti, con modalità all’incanto ed obbligo di dare tempestiva notizia al compratore.

Attraverso le regole appena descritte, il legislatore invita il creditore a realizzare una vendita che sia effettivamente competitiva e ampiamente partecipata, al fine di scongiurare acquisti al ribasso e ottenere una liquidazione del bene che sia il più possibile fedele al suo valore di mercato. A ben vedere, la scelta tutela anche il debitore, garantendogli di massimizzare la vendita, anche allo scopo di evitare, o quanto meno limitare, processi esecutivi per ripia-

⁵⁹ Gli esperti sono nominati d’accordo tra le parti o, in mancanza di intesa, saranno designati dal giudice. Vale così sottolineare l’imprecisione del legislatore che inizialmente definisce tali persone come “soggetti specializzati” e poche righe più sotto, pur all’interno della medesima lettera a) dedicata alla vendita, li nomina “operatori esperti”. Al di là della differenza lessicale, l’unica interpretazione possibile è che vi sia identità tra le due figure.

⁶⁰ Che dovrà essere effettuata, a cura del creditore, sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 c.p.c.

⁶¹ R. FRANCO, *Pegno “non possessorio” e “rotativo” tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., p. 389 si interroga sulla natura giuridica dei poteri che vengono attribuiti al creditore per procedere alla vendita forzata. A fronte di una prima ricostruzione che li riconduce alla rappresentanza *ex lege*, per cui il trasferimento avverrebbe in nome del concedente il pegno (A. CHIANALE, *Il pegno non possessorio su beni determinati*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 974), si potrebbe anche ipotizzare un’ipotesi eccezionale di autonoma attribuzione *ex lege* di un potere dispositivo scisso dalla titolarità del bene, così evocando una distinzione tra titolarità e potere di disposizione che già ricorre nell’art. 2797 c.c. (G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno*, cit., p. 329; D. RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu – F. Messineo, Milano, 1971, p. 964).

nare il debito residuo e che finirebbero per depauperare e compromettere la funzionalità aziendale, tema che nel settore primario assume un valore del tutto peculiare per i risvolti negativi che potrebbero derivare pure per la collettività⁶².

L’effettività di tale forma di tutela si misura anche laddove mette al riparo il creditore da possibili azioni revocatorie. Infatti, è ipotesi tutt’altro che inusuale che, per effetto della rotatività, la *res* sostituita possa avere un valore maggiore rispetto a quella originaria, su cui il residuo del ceto creditorio potrebbe formulare riserve critiche⁶³.

Prima dell’introduzione del d.l. 59/2016, il problema non era affrontato, con il rischio che la sostituzione che conduceva a un aumento di valore della garanzia ben avrebbe potuto essere sottoposta ad azione revocatoria, laddove ne ricorressero i presupposti giuridici⁶⁴. Per scongiurare tale conseguenza, dottrina e giurisprudenza invocavano la necessi-

⁶² Sul punto v. A. GERMANÒ, *Ancora sul fallimento dell’imprenditore agricolo (con riferimento all’imprenditore ittico e all’acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)*, in *Riv. dir. agr. alim. amb.*, 2012, p. 328, che, a commento dell’art. 2221 c.c. e dell’art. 1 l.f. che sottraevano l’imprenditore agricolo dal fallimento, aveva ritenuto che tali norme concretizzassero una “*irragionevole penalizzazione*”, proprio perché il debitore insolvente si trova consegnato alle azioni individuali dei singoli creditori che si aprono nell’ambito di un ordinario processo esecutivo, che finirebbe per depauperare l’azienda agricola e compromettere la sopravvivenza della medesima, con ricadute anche sul piano collettivo, proprio per le funzioni di interesse comune che essa svolge. Valga così rilevare che il Codice della crisi di impresa, introdotto con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sottopone anche l’impresa agricola all’accertamento dell’insolvenza, così consentendole di accedere alle diverse procedure di composizione delle crisi. Prima di questa novella, già si erano estesi anche a favore dell’imprenditore agricolo alcuni istituti previsti per l’impresa commerciale (182 e 182 *ter* l.f. nonché il piano di composizione della crisi di cui alla l. 3/2012). In dottrina, oltre agli scritti contenuti nel volume di S. LANDINI – N. LUCIFERO (a cura di), *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Fattispecie e ipotesi ricostruttive con riferimento all’applicazione nella filiera agroalimentare*, cit. di A. SCIAUDONE, *Impresa agricola e insolvenza* e di L. RUSSO, *Il pegno non possessorio e la crisi di impresa in agricoltura*, cfr. anche A. JANNARELLI, *La parabola della “specialità” dell’impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 197; S. CARMIGNANI, *Imprenditore agricolo e prospettive di riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. agroalim.*, 2018, p. 531; F. PRETE, *Attività essenzialmente agricole e attività a queste connesse nell’impresa agricola in crisi*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, II, p. 92.

⁶³ Vale peraltro rilevare che la dottrina ha già da tempo messo in evidenza come il principio della *par condicio creditorum* sia ormai destinato al tramonto, P. SCHLESINGER, *L’eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore*, in *Aa. Vv.*, *Le ragioni del diritto. Studi in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, I, p. 919.

⁶⁴ Lungo la filiera alimentare operano anche soggetti che sono imprenditori commerciali, come tali sottoposti a fallimento e nei cui confronti potrebbe essere esercitata tanto la revocatoria ordinaria quanto fallimentare.



tà di garantire un'equivalenza tra il valore del bene sostituito e il valore del bene sostitutivo⁶⁵. Tuttavia, questa equivalenza difficilmente avrebbe potuto essere garantita nel settore delle produzioni di qualità agroalimentari⁶⁶, dove tutte le trasformazioni che interessano la materia prima ne faranno incrementare significativamente il valore originario.

Rispetto a questo problema, il d.l. 59/2016, laddove prevede che l'oggetto del pegno possa essere costituito da beni presenti o futuri individuati anche solo con riferimento ad un importo garantito, intro-

⁶⁵ E. GABRIELLI, *sub art. 2784*, op. cit., p. 86 parla di principio di immutabilità dell'originario valore del bene oggetto del vincolo rispetto alle sue successive sostituzioni, cui si rinvia anche per i riferimenti giurisprudenziali. In termini simili, anche G. GORLA-P. ZANELLI, *Del pegno. Delle ipoteche*, op. cit., p. 35; D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, op. cit., p. 206; M. RESCIGNO, *Le garanzie "rotative" convenzionali: fattispecie e problemi di disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, 29. La tesi si colloca nel contesto di un ampio dibattito sull'esecuzione del patto di rotatività, dovendosi interrogare se l'esercizio della surrogazione consensuale dia vita a un'operazione economica unitaria o, al contrario, richieda un nuovo atto. Per E. GABRIELLI, *Il pegno anomalo*, Padova, 1990, p. 248 il pegno rotativo è un'operazione economica unitaria, con la conseguenza che le diverse sostituzioni non rappresentano atti novativi dell'obbligazione originaria. Secondo F. GAZZONI, *Qualche dubbio sul pegno rotativo (in attesa di spiegazioni...)*, op. cit., p. 1468, poi ripreso anche da M. MERLINO, *Sisifo, Zeus e la rotatività del pegno: riflessioni su Corte di Cassazione, III sezione civile, 26 gennaio 2010, n. 1526*, op. cit., p. 168, la surrogazione reale non potrebbe rappresentare una regola generale e la garanzia rotativa deve essere scomposta in due momenti funzionalmente differenti, per cui i successivi atti di sostituzione rappresenterebbero altrettanti momenti di costituzione di diritti reali di pegno su ciascuno dei beni sostituiti. Per quanto tale ultima tesi meglio tuteli il ceto creditore ed eviti atti che potrebbero andare a loro pregiudizio, in ultima analisi finisce per svuotare di significato la prelazione che l'art. 2787 c.c. riconosce al creditore titolare di pegno. Probabilmente per questo motivo, la giurisprudenza era maggiormente orientata verso una lettura del fenomeno in termini unitari, per quanto tutte le pronunce contengano nel loro apparato motivazionale alcune incoerenze che continuano ad alimentare il contrasto (Cass., 22 dicembre 2015, n. 25796; Cass., 1 luglio 2015, n. 1350; Cass., 1 ottobre 2012, n. 16666; Cass., 29 dicembre 2011, n. 30055; Cass., 11 novembre 2003, n. 16914). Il dibattito sembra oggi risolto dal d.l. 59/2016, laddove espressamente esclude che la surrogazione materiale non comporti la costituzione di una nuova garanzia, così chiudendo le porte a novazioni dell'obbligazione originaria (art. 1, II co.). Analogamente, il D.M. 23 luglio 2020, colmando un silenzio del d.l. 18/2020, chiarisce che la sostituzione avviene senza la necessità di ulteriori stipulazioni. Per un approccio comparatistico al tema del prolungamento e dell'estensione della garanzia, cfr. E. GABRIELLI, *Pegno "non possessorio" e teoria delle garanzie mobiliari*, op. cit., p. 258. In argomento, v. anche R. FRANCO, *Pegno "non possessorio" e "rotativo" tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., p. 372, che ricostruisce le linee del dibattito.

⁶⁶ Lungo questo orizzonte si muove F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., p. 169 la quale si sofferma sulle criticità del principio dell'identico valore del bene sostituito nel settore agroalimentare.

duce implicitamente una clausola di integrazione (art. 1, I co.). Inoltre, l'obbligo di indicare un importo massimo garantito a pena di nullità del contratto fa sì che gli incrementi di valore dell'oggetto della garanzia comporteranno un incremento della prelazione sempre entro il limite convenuto (art. 1, III co.)⁶⁷. In ogni caso, qualora le sostituzioni integrino forme di abuso, potranno essere promosse azioni conservative o inibitorie.

Passando al rimedio dell'assegnazione, essa deve essere espressamente pattuita e si prevede che l'accordo disciplini anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita. Per potersene avvalere, il creditore dovrà *immediatamente* comunicare al datore della garanzia la stima attribuita al bene.

La norma, però, non chiarisce due aspetti. Il primo concerne le modalità di trasferimento della proprietà e il secondo riguarda il parametro temporale alla cui stregua valutare l'immediatezza⁶⁸. Sotto il primo profilo, a differenza dell'assegnazione disciplinata dal Codice civile ove sarà il provvedimento del giudice a determinare il passaggio della proprietà, il trasferimento dovrebbe avvenire a seguito della ricezione della comunicazione con cui il creditore dichiara di voler esercitare l'assegnazione, che però presuppone l'avvenuta precedente consegna della *res*. Il rilievo conduce così a ipotizzare che l'immediatezza dovrebbe essere successiva al momento in cui il creditore invia la comunicazione di messa in mora, il debitore consegnerà il bene e avverrà la stima secondo le modalità predeterminate dal contratto.

La norma richiede così di rispondere all'interrogativo su cosa accada qualora il debitore ometta di consegnare la *res* al creditore, ben potendo tale condotta impedire al creditore di richiedere l'assegnazione. È stato così ritenuto che, a prescindere dalla consegna, la comunicazione con cui si comunica il valore del bene determini comunque il trasferimento della proprietà, attribuendo al creditore la facoltà di esercitare le azioni possessorie e facendo gravare sul debitore le obbligazioni tipiche

⁶⁷ Così M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, op. cit., p. 717, fermo restando che le parti potrebbero comunque conservare la garanzia ai valori originari o, alternativamente, rapportarla al valore dei beni sostituiti, così G.B. BARILLÀ, *Pegno non possessorio e patto marciano: dalla tutela statica del credito alle nuove forme di garanzia*, in *Giur. comm.*, 2017, p. 590. Semmai, si potrebbe porre un problema di adeguata informazione del ceto creditore, che potrebbe essere trasmessa attraverso l'annotazione nei pubblici registri, i quali, però, dovrebbero essere resi facilmente accessibili.

⁶⁸ Sollevano il problema A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 538; R. FRANCO, *Pegno "non possessorio" e "rotativo" tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., p. 392.

del custode (1177 c.c.), scaricando la responsabilità da perimento su quest'ultimo⁶⁹. La suggerita soluzione assume così rilievo in tutte quelle ipotesi ove, per valorizzare il potenziale economico del bene, non sia suggeribile procedere alla consegna ma pare maggiormente conveniente che la *res* rimanga nella disponibilità dell'imprenditore agricolo per concludere i processi di lavorazione, fermo restando che il tema dovrà essere sempre adeguatamente regolato dal contratto di pegno, unitamente al profilo del passaggio del rischio. Analogamente, sempre con riferimento a quei casi in cui non avverrà la consegna, l'accordo dovrà anche disciplinare le procedure per far stimare il bene.

In sintesi, nell'esercitare l'autonomia negoziale, non basterà che le parti introducano un generico riferimento all'assegnazione, altrimenti sarebbe già sufficiente la disciplina codicistica, che consente l'applicazione del rimedio a prescindere da un accordo preventivo; ma, proprio allo scopo di valorizzare al massimo il potenziale economico delle produzioni DOP e IGP, dovranno essere pattuite regole chiare e precise che definiscano il procedimento per il passaggio della proprietà e le obbligazioni di custodia gravanti sul debitore, per scongiurare il più possibile che quella produzione fuoriesca dal contesto della filiera. D'altra parte, tanto il creditore quanto il debitore avranno interesse a negoziare questo aspetto. Infatti, se il prodotto rispetterà le caratteristiche imposte da tali relazioni contrattuali e dal disciplinare, non dovrebbe essere difficile per il creditore assegnatario trovare un acquirente. In tal senso, sarà necessario un ruolo attivo del debitore, che lui stesso intende garantire dal momento che è proprio nelle relazioni di filiera che trova la sua fonte di guadagno costante e che non ha interesse a compromettere per il futuro a cagione di una singola vicenda.

A differenza dell'art. 120 *quinquiesdecies* TUB⁷⁰, la disciplina dettata per l'assegnazione non

prevede espressamente l'esdebitazione. Il tema è stato oggetto di dibattito in altri settori⁷¹ e da alcuni è stata suggerita un'estensione per analogia⁷². Anche senza dover ricorrere all'analogia, se davvero l'interesse delle parti fosse quello di convenire l'esdebitazione, l'effetto potrebbe essere raggiunto ancora una volta grazie alla loro autonomia negoziale. Nonostante un'originaria reticenza giurisprudenziale che vedeva in tale accordo una forma di patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., gli orientamenti più recenti hanno ritenuto valido ed efficace il trasferimento con efficacia solutoria, purché il bene sia stimato al momento dell'inadempimento, la stima sia fatta da un terzo e il residuo sia restituito al debitore⁷³: tutti elementi

l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia sarà stimato con una perizia successiva all'inadempimento, da parte di un soggetto scelto dalle parti di comune accordo.

⁷¹ Sulla possibilità di estendere l'esdebitazione di cui all'art. 120 *quinquiesdecies* anche alla previsione marciiana di cui all'art. 48 bis TUB, v. R. FRANCO, *Pegno "non possessorio" e "rotativo" tra attività di impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, op. cit., 392 anche per la ricostruzione delle differenti posizioni.

⁷² A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 538

⁷³ Così Cass., 9 maggio 2013, n. 10986, poi ripresa più ampiamente anche da Cass., 28 gennaio 2015, n. 1625. In estrema sintesi, sebbene l'art. 2744 c.c. sia una norma posta a protezione della libertà morale basata su una presunzione di coercizione del debitore che, pur di ottenere un finanziamento, sarebbe disponibile ad alienare un bene di sua proprietà con efficacia solutoria, con il conseguente rischio di rendere atipico il sistema di garanzie reali, la più recente giurisprudenza ritiene che tale presunzione sia relativa e possa essere superata da una pattuizione che dia prova di un equilibrio negoziale tra debito e garanzia. In tal senso, la menzionata Cass. 1625/2015 afferma che "le parti, con apposita clausola (cd. patto marciiano), abbiano preventivamente convenuto che al termine del rapporto - effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo - il creditore debba, per acquisire il bene, pagare l'importo eccedente l'entità del suo credito, si da ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni e da evitare che il debitore subisca una lesione dal trasferimento del bene in garanzia. Resta peraltro ammissibile la previsione di differenti modalità di stima del bene, per come emerse nella pratica degli affari, purché dalla struttura del patto marciiano in ogni caso risulti, anticipatamente, che il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore, mentre non costituisce requisito necessario che il trasferimento della proprietà sia subordinato al suddetto pagamento, potendosi articolare la clausola marciiana nel senso di ancorare il passaggio della proprietà sia al solo inadempimento, sia alla corresponsione della differenza di valore". In dottrina, *ex multis*, cfr. il volume di G. D'AMICO - S. PAGLIANTINI - F. PIRAINO - T. RUMI, *I nuovi patti marciiani*, Torino, 2017 ed ivi in particolare i saggi di G. D'AMICO, *La resistibile ascesa del patto marciiano* (p. 1) e S. PAGLIANTINI, *Sull'art. 48-bis T.U.B.: il "pasticcio" di un marciiano bancario quale meccanismo surrogatorio di un mancato adempimento* (p. 42); A. LUMINOSO, *Patto marciiano e sottotipi*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 1398; A.A. DOLMETTA, *Alla ricerca del marciiano*

⁶⁹ Così A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 539. Per quanto la tesi abbia una coerenza sul piano sistematico, resta il dubbio su come sarà gestito il rischio di perimento. Pur essendo configurabile un'obbligazione risarcitoria in capo al custode, il debitore-custode difficilmente sarà in grado di adempiere, altrimenti avrebbe onorato il proprio debito originario.

⁷⁰ L'art. 120 *quinquiesdecies* TUB dà attuazione alla Direttiva (UE) 2014/17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, meglio nota anche come Direttiva MCD (*Mortgage Credit Directive*). Nell'ambito dei mutui immobiliari contratti da un consumatore, la novità della norma risiede nella possibilità riconosciuta ai contraenti di poter convenire, in caso di inadempimento del mutuatario, che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene possa comportare



che il legislatore espressamente menziona tra i requisiti essenziali per convenire l'assegnazione ex d.lg. 59/2016.

Certo è che, qualora il creditore optasse per tale soluzione, dovrà tenere in considerazione che, a seguito delle diverse sostituzioni che si potrebbero verificare in corso di rapporto, il bene consegnato potrebbe non essere idoneo a soddisfare l'importo massimo garantito. Per converso, qualora il bene assegnato avesse un valore superiore rispetto all'importo massimo garantito, il creditore dovrà comunque restituire al debitore il residuo. Tale circostanza potrebbe avvenire con una certa frequenza nel settore agroalimentare, ad esempio in quello vitivinicolo dove il prezzo di una bottiglia tra un'annata e l'altra potrebbe subire differenti fluttuazioni. Pertanto, se davvero l'interesse delle parti fosse quello di estinguere l'obbligazione, nulla esclude che, al momento dell'inadempimento, queste possano sottoscrivere un accordo di *datio in solutum* (1197 c.c.)⁷⁴, che il nostro ordinamento ritiene perfettamente legittimo e conforme, impregiudicata in ogni caso la possibilità per il ceto creditorio di agire in revocatoria qualora ne ricorrano i presupposti.

5. (segue). L'applicabilità delle leggi speciali in mancanza di espressa dichiarazione delle parti.

Un ulteriore interrogativo da affrontare è verificare se le menzionate discipline, anche a prescindere da un richiamo espresso da parte dei contraenti, possano essere annoverate tra le normative applicabili al pegno rotativo in agricoltura. A meglio vedere, il tema non si pone per l'assegnazione, che lo stesso d.l. 59/2016 espressamente subordina a un atto di autonomia negoziale, ma che rimane comunque esperibile nelle forme di cui all'art. 2798 c.c., ferme le sollevate criticità. Il problema, semmai, si presenta riguardo alla vendita, tanto quella di cui al menzionato d.l. 59/2016 quanto quella di cui all'art. 1515 c.c.

Quest'ultima norma già trova un'applicazione al settore agricolo per effetto del rinvio fatto dall'art. 44 TUB in materia di privilegio riconosciuto al cre-

dito agrario⁷⁵. Secondo una certa dottrina, essa potrebbe essere estesa anche al pegno rotativo agricolo, proprio perché, a causa della natura intrinsecamente deperibile del bene sottoposto a garanzia, l'eventuale opposizione del debitore di cui all'art. 2797 c.c., che ha l'efficacia di sospendere la vendita, potrebbe impedire un'adeguata soddisfazione del creditore⁷⁶.

Più articolata, invece, è l'applicazione della vendita regolata dal d.l. 59/2016, non essendo tale disciplina espressamente pensata anche per il settore agricolo, per quanto in linea teorica applicabile. Anche in tal caso, però, la risposta parrebbe essere prudentemente positiva.

Infatti, possono accedere ai benefici del pegno non possessorio gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, ivi incluse le imprese agricole⁷⁷. Sotto il profilo oggettivo, la norma poi prevede che potranno essere oggetto di pegno i beni mobili "*destinati all'esercizio dell'impresa*", con tale espressione dovendosi intendere non solo gli attrezzi di lavoro ma anche quei beni che l'impresa realizza e che intende scambiare nel mercato. Tale interpretazione è l'unica che consente di dare una giustificazione a quelle previsioni per cui il pegno può riguardare be-

⁷⁵ L'art. 44 TUB non introduce una forma di pegno sui prodotti agricoli ma un privilegio connesso alla concessione del credito agrario, non circoscritto alla sola produzione primaria ma anche alle attività connesse. L'operazione avviene attraverso l'emissione della c.d. cambiale agraria, a tutti gli effetti equiparata alla cambiale ordinaria, che deve indicare lo scopo del finanziamento, le relative garanzie e il luogo dell'iniziativa finanziata (43 TUB). Il finanziamento è garantito attraverso un privilegio convenzionale sui beni mobili elencati al comma 1 dell'art. 46 TUB o un privilegio legale sui beni mobili elencati al comma 2 dell'art. 44. In assenza di formalità pubblicitarie, il privilegio legale è opponibile ai terzi che acquistino diritti sui beni vincolati, in conformità a quanto previsto dall'art. 2747, II co., c.c. Per ulteriori approfondimenti su tale disciplina, A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 499; S. LANDINI, *Tensioni e innovazioni nel credito agricolo*, in *Dir. agroalim.*, 2017, p. 505; F. PRETE, *I prodotti agricoli tra tutela privilegiata del credito agrario e tutela degli interessi del sistema agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 79 ss.; G. MERUZZI, *Il privilegio speciale agrario e la cambiale agraria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, p. 311.

⁷⁶ Così argomenta A. CHIANALE, *Conversione del d.l. Cura Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, op. cit.; contra T. RUMI, *Il pegno rotativo "agricolo" nel decreto Cura Italia*, cit., p. 685.

⁷⁷ Per intendersi, quei soggetti iscritti al registro di cui all'art. 2188 c.c. Sebbene in origine l'imprenditore agricolo non era obbligato, oggi dovrà iscriversi in un'apposita sezione speciale. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 228/2001, tale iscrizione, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e quella richiesta dalle leggi speciali, produce l'effetto dell'opponibilità a terzi per i fatti ivi menzionati (art. 2193 c.c.). In argomento cfr., *ex multis*, M. TAMPONI, *Impresa agricola e registro delle imprese alla luce del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2001, p. 523; S. BOLOGNINI, *La "specialità" dell'impresa agricola nel registro delle imprese fra Codice civile e legislazione di settore*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 279.

utile, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 811; N. CIPRIANI, *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli, 2000. Contra G.F. MINNITI, *Patto marciano e irragionevolezza del disporre in funzione di garanzia*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 29, il quale dubita anche della legittimità del patto marciano.

⁷⁴ Su cui v. A. LUMINOSO, *Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 29.



ni presenti o futuri, determinati o determinabili, acconsentendo che essi possano essere trasformati o alienati. In tale categoria sono dunque comprese anche le produzioni DOP e IGP. Alcuni hanno così ritenuto che, al di là di uno specifico richiamo da parte del decreto Cura Italia, il d.l. 59/2016 possa essere comunque applicabile anche al settore agricolo perché le due discipline si porrebbero tra loro in un rapporto di *genus-species*, tale da non richiedere un rinvio specifico⁷⁸.

D'altra parte, tale rapporto potrebbe anche essere negato, argomentando intorno al fatto che il d.l. 59/2016 si riferisce al "pegno non possessorio" mentre il Decreto Cura Italia di "pegno rotativo", nozioni tra loro differenti. Ciononostante, il collegamento tra le due discipline potrebbe rilevare ai sensi dell'art. 12 delle preleggi. La similarità del caso o la materia analoga sarebbe legata al fatto che, salvo diverso accordo tra le parti, il pegno non possessorio è anche rotativo e il pegno rotativo agricolo ha una immanente natura non possessoria.

Dunque, se possono trovare applicazione tanto l'art. 1515 c.c. quanto il d.l. 59/2016, oltre naturalmente alla vendita e all'assegnazione codicistica⁷⁹, nel silenzio delle parti si pone il problema di determinare quale rimedio il creditore potrà esperire in caso di inadempimento. Vale così ricordare come sia ormai sostanzialmente radicato in giurisprudenza il principio del cumulo e del concorso di rimedi per cui, in nome del principio di effettività della tutela, spetterà al titolare dell'interesse protetto lesa individuare l'azione che sarà per lui maggiormente confacente⁸⁰.

6. La tutela del debitore durante l'escussione.

⁷⁸ In tal senso, T. RUMI, *Il pegno rotativo "agricolo" nel decreto Cura Italia*, cit., p. 677.

⁷⁹ Non, invece, l'assegnazione ex d.lg. 59/2016 che, come detto, richiede un'espressa pattuizione delle parti.

⁸⁰ Il tema evoca il principio di effettività della tutela per cui, una volta selezionato l'interesse giuridico da proteggere, spetta al creditore individuare, nell'ambito di una eterogeneità di rimedi, quale sia quello che meglio lo possa realizzare. Tra i vari Autori che si sono interessati all'argomento v. almeno G. VETTORI, *Effettività delle tutele - diritto civile* (voce), in *Enc. dir.*, Ann. X, Milano, 2017, p. 381; A. DI MAJO, *Linguaggio dei rimedi e tipologia dei danni*, p. 67 (nonché ID., *La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 301; S. ORLANDO, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 1033; Y. ADAR – P. SIRENA, *La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, p. 359; G. SMORTO, *Sul significato di 'rimedi'*, in *Eur. dir. priv.*, 2014, p. 159. Per una visione critica L. NIVARRA, *Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilistico?*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 583.

Finora, ci si è concentrati sui rimedi a disposizione del creditore per escutere la garanzia e soddisfare la propria pretesa. Adesso, è opportuno soffermarsi un momento anche sul ruolo che ha il debitore in tali procedure che, sebbene inadempiente, rappresenta la parte passiva del rapporto obbligatorio ed è comunque titolare di diritti che dovranno essere garantiti.

Già si è detto che la normativa in materia di pegno probabilmente pecca per eccesso, nella misura in cui l'opposizione del debitore paralizza *ipso iure* il procedimento di vendita. Per converso, l'art. 1515 c.c. pecca per difetto, nella misura in cui obbliga il creditore solo a informare il debitore della vendita, senza riconoscere a questi ulteriori protezioni.

A fronte del silenzio del d.l. 18/2020, il d.l. 59/2016 sceglie di proteggere il debitore con tutele più ampie. In primo luogo, l'intimazione inviata dal creditore ha anche la funzione di contestare al debitore l'inadempimento e informarlo sull'intenzione di procedere all'escussione del pegno. Sulla base di tale intimazione, il debitore potrà replicare alla richiesta, proporre opposizione nei successivi cinque giorni o potrà adempiere entro i successivi quindici giorni o, comunque, prima dell'inizio dell'escussione. L'opposizione, vale ribadirlo, non sospende l'esecuzione ma sarà necessario verificare la sussistenza dei gravi motivi⁸¹.

Parallelamente all'opposizione, il giudice riconosce al debitore la facoltà di agire in giudizio per richiedere al creditore procedente il risarcimento del danno, qualora la vendita sia avvenuta in violazione dei criteri normativi e il prezzo applicato non corrisponda ai valori di mercato⁸². Il legislatore subordina la domanda di risarcimento del danno a un termine decadenziale di tre mesi, che però decorre non dal momento in cui il danno si è verificato e/o manifestato ma da quando il creditore riceve l'intimazione di pagamento da parte del creditore, dunque quando la condotta causativa del danno non si è ancora manifestata.

Per correggere l'imprecisione, potrà comunque soccorrere in intervento l'autonomia privata. Infatti, ritenendo il termine trimestrale di decadenza e non di prescrizione⁸³, questo ben potrà essere derogato

⁸¹ Da sottolineare così che il legislatore non ha previsto il *fumus boni iuris* tra i requisiti che dovrà verificare il giudice per sospendere l'escussione.

⁸² Precisa M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, op. cit., p. 728 che l'azione riguarda la fattispecie in cui siano in discussione le modalità di escussione; per converso, laddove il *thema decidendum* conerna l'an (l'inadempimento), troveranno applicazioni le più generali regole codicistiche.

⁸³ Ad oggi, non sono ancora stati elaborati criteri certi e univoci per distinguere i due istituti tra loro. Mentre la prescrizione ha la finalità di garantire certezza ai rapporti giuridici, le decaden-





dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto di pegno, eventualmente anche prevedendo un *dies a quo* differente⁸⁴.

Nel precisare che la condanna al risarcimento del danno non priverà di validità il trasferimento o l'escussione della garanzia a favore del terzo, la dottrina ha concluso per un'efficacia meramente obbligatoria del rimedio, interrogandosi sulla natura di tale responsabilità⁸⁵.

A ben vedere, pare difficile ritenere che si possano invocare le regole aquiliane. Infatti, anche a voler revocare in dubbio una responsabilità strettamente contrattuale, non è da escludersi che, anche qualora la fonte dell'obbligazione possa essere individuata in quegli altri atti o fatti previsti dall'ordinamento idonei a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico (1173 c.c.), potrebbe trovare applicazione la figura giurisprudenziale della responsabilità da contatto sociale e la conseguente applicabilità della disciplina contrattuale. Il debitore ripone un legittimo affidamento sul corretto adempimento della prestazione da parte del creditore, determinato dal fatto che questi svolge una professione qualificata, nella maggior parte dei casi un istituto di credito che ha avuto uno specifico riconoscimento e autorizzazione da parte del nostro ordinamento⁸⁶.

ze sono stabilite per attivare una procedura (MODICA, *Teoria della decadenza nel diritto civile*, vol. I, Torino, 1906, p. 207). Il medesimo criterio teleologico sostanziale è stato utilizzato da altri Autori i quali fondano la prescrizione nella negligenza del titolare del diritto e la decadenza nel fatto obiettivo della mancata tempestiva attività (N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, 1924, p. 478). Altri hanno letto nella decadenza l'opportunità di dissipare al più presto uno stato di ambiguità, senza aver riguardo alle condizioni oggettive del titolare della facoltà di agire (P. SARACENO, *Della decadenza*, in M. D'Amelio (a cura di), *Commentario al Codice civile, VI, Tutela dei diritti*, Firenze, 1943, p. 1007). Secondo altri ancora, invece, la prescrizione è a protezione di un interesse generale, la decadenza può essere anche stabilita a tutela dell'interesse di un individuo (F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, p. 121). Per ulteriori riferimenti, cfr. F. ROSELLI-P. VITUCCI, *La prescrizione e la decadenza*, in P. Rescigno (a cura di), *Trattato di Diritto Privato*, Torino, 1998, p. 480.

⁸⁴ Sebbene sia nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936 c.c.), analoga previsione non è prevista per la decadenza.

⁸⁵ Questo l'interrogativo di A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 540

⁸⁶ Nella responsabilità da contatto sociale l'obbligazione non nasce dal contratto ma dal contatto, vale a dire da una situazione di fatto dove il creditore ripone un legittimo affidamento sul debitore, dovuto alla circostanza che quest'ultimo svolge una professione qualificata, per cui ha ricevuto una specifica abilitazione da parte dell'ordinamento giuridico. Nel sistema delle fonti, tale situazione va annoverata tra quei fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico (art. 1173, n. 3), cui si applicheranno le regole contrattuali. Sulle origini e la ricostruzione della figura della responsabilità da

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'unica utilità che potrebbe trarne il debitore dal proporre una domanda in termini aquiliani potrebbe essere rinvenuto nella facoltà di invocare l'art. 2058 c.c. sull'esecuzione in forma specifica, rimedio che tuttavia sarebbe eccessivamente oneroso, se non impossibile da esperire per la natura deperibile e, spesse volte, infungibile del bene il quale, in ultima analisi, porterebbe a revocare in dubbio l'efficacia obbligatoria del rimedio⁸⁷.

7. Rapporto con le altre procedure esecutive e gli altri creditori. Cenni.

Pare infine opportuno un cenno sul rapporto tra le diverse forme di escussione appena descritte e le altre procedure eventualmente attuate nei confronti del debitore. Il tema non è preso in considerazione dal decreto Cura-Italia ma la lacuna potrebbe essere colmata ricorrendo al d.l. 59/2016, accettato che al pegno rotativo agricolo possa essere applicata tale disciplina⁸⁸.

In linea di principio, tutti i beni aziendali dell'imprenditore agricolo potranno essere aggrediti nell'ambito delle regole dettate dal Codice di procedura civile; il ricavato sarà poi ripartito secondo l'ordine dei privilegi. Certo è, come già si è ricordato, che gli ordinari processi esecutivi realizzano ormai vendite a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato, oltretutto in tempi eccessivamente lunghi. Tale circostanza pare così incompatibile quando oggetto di esecuzione sono prodotti agricoli, a prescindere che si tratti di DOP o IGP.

Pertanto, l'unico modo per garantire al creditore una soddisfazione più rapida del suo diritto è di-

contatto sociale, cfr. su tutti G. VETTORI, *Contratto e rimedi*, op. cit., p. 955 e la bibliografia ivi citata.

⁸⁷ Non si capisce come il creditore potrebbe restituire al debitore una produzione DOP o IGP analoga a quella che, in sede di escussione della garanzia, ha ceduto a un terzo, il cui acquisto è fatto salvo. Secondo A. CHIANALE, *Le garanzie reali*, op. cit., p. 540, ai sensi dell'art. 2058 c.c., "il creditore dovrebbe reintegrare il pegno restituendo il bene, se di esso egli se ne è appropriato, oppure fornendo al costituente beni equivalenti a quello illegittimamente alienato". L'affermazione apre un problema più ampio, quello che il risarcimento in forma specifica, *rectius* il diritto all'adempimento contrattuale, che non trova una adeguata garanzia nel nostro ordinamento, a differenza di quello che avviene nel settore europeo. In argomento, cfr. M. STURNER, *Il diritto all'esatto adempimento nel diritto privato europeo*, in *Persona e Mercato*, 2010, p. 261.

⁸⁸ Il tema è affrontato da M. CAMPOBASSO, *Il pegno non possessorio. "Pegno", ma non troppo*, op. cit., p. 720 e, con specifico riferimento al settore agroalimentare, da F. PRETE, *Il finanziamento del settore agricolo e le opportunità del "nuovo" pegno mobiliare non possessorio*, op. cit., p. 172 ss., ai quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento sul tema del concorso tra creditori.

sporre di un credito che sia assistito dal privilegio ex art. 44 TUB, che rinvia alla c.d. vendita in danno ex art. 1515 c.c., o sia garantito attraverso il pegno, sia esso quello di cui al d.l. 59/2016 o quello di cui al d.l. 18/2020, limitatamente alle DOP o alle IGP.

Si pone così un problema di concorso tra privilegio ex art. 44 TUB e pegno. Poiché in entrambe le fattispecie la prelazione è garantita attraverso l'annotazione in specifici registri⁸⁹, prevarrà quel creditore che ha per primo reso opponibile a terzi la propria causa di prelazione, in conformità al noto brocardo *prior in tempore, potior in iure*.

In termini più generali, il d.l. 59/2016 dispone che le previsioni ivi dettate prevalgano sulle procedure di esecuzione forzata eventualmente già in atto, purchè la garanzia sia iscritta anteriormente e previa presentazione di apposita istanza al giudice dell'esecuzione da parte del creditore pignoratizio. La prova dell'iscrizione anteriore è strumentale a verificare il grado di prelazione in rapporto agli altri creditori. L'istanza dovrà contenere la richiesta di escutere il pegno sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione, fermo l'obbligo di corrispondere a favore della procedura l'eventuale eccedenza. Analogo diritto è previsto anche in caso di fallimento, dietro naturalmente presentazione di apposita istanza di insinuazione al passivo.

8. Riflessioni conclusive.

Il nuovo pegno rotativo agricolo rappresenta un'indubbia novità nel settore della concessione del credito. Soprattutto nel settore della viticoltura di eccellenza, molte aziende vi stanno già facendo ricorso, mettendo a garanzia il vino sfuso e prevedendo la possibilità di sostituirlo con la produzione derivante dalla vendemmia delle annate successive. In caso di inadempimento, il pegno potrà essere poi trasferito sulle produzioni già concluse, così da spostare la prelazione su queste ultime e sottoporre queste a escussione. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, proprio perché nell'ambito di una contrattazione di filiera il debitore potrebbe interessarsi solo a una singola fase produttiva, essendo le altre svolte dai successivi operatori, la soddisfazione del creditore potrebbe non essere così immediata ed en-

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 46 TUB, "*l'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio*". Ai sensi dell'art. 1, IV co., d.l. 59/2016, "*il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato registro dei pegni non possessori*".

trebbe in conflitto con l'esigenza di proteggere la qualità che esprime una DOP o una IGP, cui lo stesso imprenditore agricolo contribuisce in maniera rilevante.

Se la novella avrà la forza di offrire un nuovo stimolo al vigente sistema di accesso al credito, essa potrà essere letta con sicuro favore. I successi momentanei dell'istituto potrebbero però essere destinati a perdere di consistenza nel lungo termine laddove, in caso di inadempimento, gli istituti di credito incontreranno difficoltà a escutere la garanzia o, viceversa, saranno introdotti in via negoziale procedimenti di escussione eccessivamente pregiudizievole per il debitore. Tale ultimo rischio, peraltro, non rappresenta neppure una remota eventualità, proprio perché l'essenzialità della novella, unitamente alla peculiarità del bene dato in garanzia, postulano un ampio ricorso all'autonomia privata per dare una risposta a tutti quei problemi che il legislatore non ha compiutamente disciplinato, cui si è provato a proporre soluzioni in via interpretativa.

In ogni caso, entrambi i descritti eventi rappresentano derive dell'istituto non accettabili perché, in ultima analisi, a pagarne il prezzo sarebbe sempre l'imprenditore agricolo. Da un lato, se il rimedio non garantisce adeguatamente il creditore, il rischio è assistere a un'ulteriore contrazione dei sistemi di accesso al credito, precludendo alle imprese determinati investimenti. Dall'altro lato, se il rimedio fosse troppo efficiente dal lato del creditore, potrebbe annidarsi il rischio di depauperare l'impresa agricola, comprometterne la sopravvivenza, pregiudicare investimenti a lungo termine.

Non ci si può esimere dal rilevare come il legislatore abbia dedicato una disciplina molto scarna all'istituto e il rinvio al codice civile non possa ritenersi esaustivo, non fosse altro per la radicale diversità del pegno rotativo non possessorio rispetto a quello ordinario. Pertanto, se il Codice civile definisce il pegno attraverso la sua funzione⁹⁰, cioè garantire un determinato credito, laddove questa non venga esercitata con scelte che contemplino un effettivo equilibrio degli interessi in gioco, l'iniziale successo della garanzia rischia di poter essere compromesso.

L'aspettativa riposta era quella di una maggiore attenzione nel regolare le modalità di escussione, essendo questo il banco di prova dove misurare l'effettività dello strumento. Invece, la novella ha una portata maggiormente descrittiva, anziché regolatoria, che correttamente si concentra sulle modalità di costituzione della garanzia, tralasciando però l'eventuale fase patologica del rapporto. D'altra parte, l'estensione analogica del d.l. 59/2016 non

⁹⁰ Così E. GABRIELLI, *sub art. 2784*, op. cit., p. 4



consente di risolvere tutte le problematiche. Le omissioni del legislatore dovranno così essere colmate dai contraenti e dalle competenze dei loro consulenti. L'autonomia negoziale è uno strumento dalle sconfinite potenzialità, che dovrà essere sapientemente utilizzato e orientato. Proprio perché l'impresa agricola continuerà a essere la parte debole del rapporto, non si può così escludere a priori che il contratto contenga pattuizioni alteranti il sinallagma negoziale a favore dell'istituto di credito e che l'imprenditore agricolo si troverà costretto a dover accettare per beneficiare del finanziamento. Per quanto l'intero diritto agrario si caratterizzi per una normativa di carattere promozionale a favore dell'impresa agricola⁹¹, in questo settore l'intervento del legislatore sembra parziale e mancano gli strumenti per risolvere potenziali squilibri. Se la normativa in commento ha il pregio di riaprire il dialogo tra banche e istituti di credito, sembra che sia necessario un ulteriore sforzo per garantire che questo dialogo continui a rimanere aperto anche in futuro.

⁹¹ E. ROMAGNOLI, *Impresa agricola (voce)*, op. cit., pp. 76 ss.

